SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 9 maggio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2017.

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito richiamata anche «Agenzia»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del menzionato statuto secondo cui l'organizzazione dell'Agenzia, è determinata con regolamento adottato dal suo direttore ed approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la «Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale», adottato ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015, n. 1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Vista la nota n. 5954 del 13 marzo 2017, con la quale il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale trasmette, per la sua approvazione, la determinazione n. 54 del 9 marzo 2017 di adozione del regolamento di organizzazione della medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017 che dispone, all'art. 1, comma 4, lettera *i)* la delega delle funzioni relative all'Agenzia per l'Italia digitale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione on.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 867

ALLEGATO

Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per l'Italia digitale

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE

Titolo I

FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. Il presente regolamento disciplina i principi, l'organizzazione e il sistema direzionale, l'organico, il reclutamento, lo sviluppo e la formazione del personale, delineando la macrostruttura dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID, di seguito Agenzia, ed i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali, in attuazione delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'Agenzia, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 19, 21 e 22 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge

n. 134 del 7 agosto 2012 e successive modifiche ed integrazioni, allo statuto e all'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni, è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. L'AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.

2. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi:

a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell'Agenzia;

b) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;

c) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;

d) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche;

e) flessibilità e innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza gestionale necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell'Agenzia;

f) semplificazione dei processi di lavoro ed essenzialità dei percorsi amministrativi, chiarezza degli obiettivi assegnati a ciascuna figura professionale ed efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, che privilegino il lavoro per processi e in team e la gestione per progetti per le attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;

g) sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni e pieno utilizzo nell'organizzazione delle potenzialità offerte dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione via web, anche in funzione della promozione dell'innovazione digitale e della facilità di accesso alle attività, all'assistenza e all'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese.

3. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti, nonché di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

4. All'Agenzia si applica la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, l'art. 23-*ter* della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 marzo 2001, n. 165 e 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

Titolo II

MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DIREZIONALE

Art. 2.

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:

a) direzioni, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello generale;

b) aree/uffici, aventi natura di ufficio dirigenziale di livello non generale;

c) servizi, aventi natura di unità organizzative non dirigenziali alle quali corrispondono «incarichi di posizione organizzativa» ai sensi della vigente disciplina contrattuale.

2. Le direzioni, aventi natura di strutture dirigenziali di livello generale individuate entro i limiti stabiliti dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituite per il presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessità, direttamente correlati alle funzioni ed alle politiche generali dell'Agenzia.

3. Le aree/uffici, individuati quali unità organizzative di livello dirigenziale non generale nel numero massimo previsto dalla pianta organica dell'Agenzia, sono istituiti, di norma, nell'ambito di una direzione, per la gestione di un insieme ampio e omogeneo di macroprocessi o servizi.

4. I servizi, identificati quali unità organizzative non dirigenziali, sono istituiti, nell'ambito di una direzione o di un'area, per la gestione di una pluralità di processi.

5. Con atto del Direttore generale possono essere, altresì, istituite, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia e nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, fino ad un massimo di quattro strutture di missione temporanea o unità di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita e, di norma, trasversale rispetto alle strutture esistenti.

6. Le decisioni di revisione della struttura organizzativa, ivi compresa l'istituzione di nuove strutture anche a carattere temporaneo, sono assunte d'iniziativa del direttore generale, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, sentiti:

a) i competenti direttori, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree o delle unità temporanee di missione o di progetto trasversali, implicante unicamente il trasferimento di processi da un'area all'altra o l'assegnazione di nuovi processi o la modifica di processi già assegnati;

b) il dirigente interessato ed i responsabili dei servizi interessati, nel caso di revisione dell'assetto organizzativo delle aree/uffici collocati in posizione di staff e a diretto riporto del Direttore generale.

7. L'Agenzia opererà anche con l'istituzione di specifiche task force e gruppi di lavoro il cui coordinamento sarà affidato a personale interno, nel rispetto del regime delle competenze e delle responsabilità.

Art. 3.

Direttori e dirigenti

1. Le direzioni, che costituiscono uffici dirigenziali di livello generale, i cui preposti sono denominati «Direttori», sono individuate come segue:

a) Direzione Pubblica amministrazione e Vigilanza: responsabile della formulazione del piano triennale della pubblica amministrazione, della realizzazione e della gestione delle piattaforme nazionali descritte nel piano, del coordinamento delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, della programmazione nazionale, delle attività di monitoraggio, della formulazione di pareri alle amministrazioni e della vigilanza;

b) Direzione Tecnologie e sicurezza: responsabile della definizione degli standard tecnologici, delle architetture e delle regole tecniche emanate da Agid per le amministrazioni pubbliche, dei processi di accreditamento, del presidio di soluzioni e interventi per l'ottimizzazione delle infrastrutture, della sicurezza e delle attività del Cert-PA.

2. Le aree/uffici costituiscono uffici dirigenziali di livello non generale, ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia, denominati «Dirigenti».

3. Con atto organizzativo adottato dal Direttore generale sarà definito il dettaglio delle competenze degli uffici dirigenziali non generali, cui sono preposti i dirigenti di seconda fascia, e delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale.

4. Con atto del Direttore generale è definita la graduazione degli uffici di livello dirigenziale, tenuto conto di quanto stabilito nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.

Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

1. Gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono conferiti e revocati, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia e del presente regolamento.

2. L'atto di conferimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi, ivi inclusi quelli di trasparenza ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quater* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Si applicano in via diretta le disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5.

Comitato dei garanti

1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati sentito il Comitato dei garanti, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. È facoltà dell'Agenzia convenzionarsi con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione di un unico Comitato dei garanti al servizio delle amministrazioni aderenti alla convenzione ovvero aderire a Comitati già istituiti presso altre amministrazioni pubbliche.

Art. 6.

Funzioni di sostituzione

1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione è affidato dal Direttore generale, con apposito incarico ad interim ad altro Direttore.

2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni è esercitato direttamente dal competente direttore, ovvero può essere affidato, con apposito incarico ad *interim*, ad altro Dirigente.

3. Il Direttore e i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i Dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

Art. 7.

Uffici di staff e strutture alle dirette dipendenze del Direttore generale

1. In staff al Direttore generale operano fino ad un massimo di quattro uffici dirigenziali di livello non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia. Gli uffici di staff supportano il Direttore generale, favorendo l'individuazione e l'implementazione di strumenti atti a sviluppare le sinergie fra le Aree dell'Agenzia. Gli uffici di staff possono essere prevalentemente individuati nei seguenti ambiti:

a) segreteria tecnica, supporto agli organi, relazioni esterne e comunicazione;

b) affari internazionali;

c) trasparenza e anticorruzione;

d) relazioni sindacali e contenzioso del lavoro.

2. Sono altresì costituiti a diretto riporto del Direttore generale fino ad un massimo di tre uffici livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di livello non generale, con compiti di supporto agli uffici dell'Agenzia, prevalentemente nei seguenti ambiti:

a) organizzazione, gestione del personale;

b) contabilità, bilancio, funzionamento e logistica;

c) affari giuridici, legislativi e contratti.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari di cui all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 è incardinato nell'unità organizzativa competente in materia di personale e organizzazione e la relativa responsabilità è attribuita al dirigente ad essa preposto.

Titolo III

PERSONALE

Art. 8.

Dotazione organica e inquadramento

1. La dotazione organica dell'Agenzia è indicata nelle tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, rispettivamente per il personale dirigenziale e per il personale appartenente alle aree non dirigenziali.

2. Con apposito atto del Direttore generale è istituito il ruolo del personale dirigenziale e il ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia.

3. Il personale, provvisoriamente inquadrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2015 attuativo dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83/2012 istitutivo dell'Agenzia, è iscritto nel ruolo AgID secondo l'ordine di anzianità complessivamente maturata nella qualifica di appartenenza.

Art. 9.

Dirigenza

1. I Dirigenti si attengono, nello svolgimento delle loro funzioni, a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive ricevute dal competente Direttore della struttura.

2. I Dirigenti sono chiamati a privilegiare il lavoro per processi e in team così come richiamato dall'art. 1, comma 2, lettera *f)* del presente regolamento.

3. I Dirigenti, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e controllo, sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, oltre che dai documenti organizzativi interni in relazione allo specifico ruolo attribuito.

4. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale dell'Agenzia avvengono con le modalità stabilite dall'art. 19 decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 10.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ai fini e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle disposizioni legali e contrattuali applicabili.

Art. 11.

Formazione

1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialità dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia.

2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalità innovative di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze.

3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei *curricula* del personale dirigente e non dirigente a supporto delle attività di gestione e sviluppo del personale.

Art. 12.

Sistemi di reclutamento

1. Il reclutamento del personale, sulla base della programmazione dei fabbisogni e del budget assunzionale e ferme restando le disposizioni speciali applicabili all'Agenzia, viene effettuato con le modalità di cui al decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni. Il rapporto di lavoro subordinato è instaurato tramite contratto individuale stipulato in applicazione dei Contratti collettivi di riferimento per il personale dell'Agenzia.

2. Le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento, ivi compresa l'individuazione delle riserve a favore del personale dipendente ovvero di particolari categorie di cittadini ai sensi di leggi speciali, sono determinate con delibera del Direttore generale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

3. L'Agenzia può utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della vigente normativa in materia, d'intesa con l'amministrazione interessata e previo consenso del vincitore o dell'idoneo da reclutare.

4. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale l'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento, può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, nonché di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

5. Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato è disciplinato dai CCNL applicati dall'Agenzia al restante personale a tempo indeterminato. Si applicano per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per la generalità dei dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Art. 13.

Gestione e sviluppo del personale

1. L'Agenzia in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, si ispira ai seguenti principi per la gestione e lo sviluppo del personale:

a) riconoscimento dei risultati: l'orientamento ai risultati e alla cura delle risorse umane ha come conseguenza una politica di sviluppo che riconosce gli effettivi meriti, in termini di risultati e di comportamenti e quindi premia le persone in funzione, del diverso contributo offerto;

b) mobilità professionale e responsabilizzazione personale: una dimensione particolarmente rilevante delle politiche di sviluppo in Agenzia è l'utilizzo della mobilità professionale sia in senso verticale, inteso come crescita di responsabilità nei limiti della legislazione vigente, sia in senso orizzontale, in funzione di un ampliamento della professionalità e delle competenze;

c) pari opportunità;

d) benessere organizzativo.

2. Con atto del Direttore generale è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione (CUG), ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Titolo IV

GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 14.

Gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance è adottato ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo un processo circolare che parte dalla definizione degli obiettivi annuali, con relativi indicatori e target di riferimento, esposti nel «Piano della performance» e si conclude con la valutazione dei risultati riportata nella «Relazione sulla Performance».

2. Gli obiettivi sono definiti annualmente in funzione delle finalità dell'organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'ambito di un processo di continuo miglioramento. L'assegnazione degli obiettivi operativi è disposta con le seguenti modalità:

a) ai dirigenti di livello generale e non generale a cura del Direttore generale sulla base delle proposte formulate così come riportati nel piano della performance;

b) ai responsabili di posizione organizzativa e al restante personale non dirigente a cura del competente Direttore o Dirigente responsabile della struttura dirigenziale di riferimento.

3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi, i tempi, le modalità della valutazione annuale. Le attività di valutazione si sviluppano su due piani:

a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati individualmente o collettivamente (performance operativa);

b) il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in relazione al ruolo organizzativo ricoperto (performance di ruolo).

4. Il ciclo di gestione della performance si completa mediante l'effettivo svolgimento della fase di valutazione della performance individuale che avviene annualmente per tutto il personale e costituisce il presupposto indispensabile per l'assegnazione dei trattamenti economici accessori spettanti secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 15.

Organismo indipendente di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione, di seguito O.I.V., costituito preferibilmente in forma monocratica nel rispetto del principio di economicità di gestione, esercita le attribuzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2. L'O.I.V. si avvale del supporto di una struttura tecnica permanente appositamente costituita.

PARTE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Copertura delle posizioni dirigenziali vacanti

1. Al fine di garantire la piena operatività organizzativa alla luce delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale, introdotto dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001, il Direttore generale è autorizzato, in fase di prima attuazione entro dodici mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il presente regolamento, a conferire, nei limiti del-

le risorse finanziarie disponibili e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165/2001, fino a un massimo di quattro incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti dotati della professionalità necessaria per lo svolgimento degli incarichi stessi.

2. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali in essere per le strutture organizzative non interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento.

Art. 17.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni istitutive, dall'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, e dallo Statuto dell'Agenzia, si fa rinvio ai principi e alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché alle previsioni di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 18.

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

DOTAZIONE ORGANICA PER L'AGENZIA
PER L'ITALIA DIGITALE

Tabella A

Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia - Direttori	2
Dirigenti di seconda fascia - Dirigenti	12
Totale	14

Tabella B

Aree	Dotazione organica
Terza area	86
Seconda area	24
Prima area	6
Totale	116

Dotazione organica complessiva: 130 unità.

17A03090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° aprile 2022, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.125 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio e 28 marzo 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20% con godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° aprile 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,20%, avente godimento 1° marzo 2017 e scadenza 1° aprile 2022. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping ».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A03107

DECRETO 21 aprile 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei Buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 60.125 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 24 febbraio e 28 marzo 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei Buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 1° febbraio 2017 e scadenza 1° giugno 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, la prima cedola è pagabile il prossimo 1° giugno 2017, le cedole successive sono pagabili il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 1° giugno 2017, sarà pari allo 0,725275% lordo, corrispondente a un periodo di centoventi giorni su un semestre di centottantadue.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 aprile 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A03108

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 maggio 2017.

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, a decorrere dall'anno 2012, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 1, commi 662, 663 e 664 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che hanno prorogato il termine della predetta esenzione IMU dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, demandando contestualmente — ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei beneficiari — alla Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di provvedere, entro il 30 marzo 2015, al monitoraggio degli aventi diritto, prevedendo inizialmente la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di 13,1 milioni di euro per il primo semestre dell'anno 2015;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 sia il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, che la stessa esenzione IMU, prevedendo la copertura finanziaria dei relativi oneri nella misura di ulteriori 13,1 milioni di euro per il secondo semestre dell'anno 2015 stabilendo altresì la copertura finanziaria nella misura di 26,2 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto l'art. 14, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che, da ultimo, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2017, il periodo di validità della citata esenzione IMU;

Preso atto che sui capitoli 1368 e 1376 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per il 2015 e 2016 e per le predette finalità, sono stati stanziati 17,2 milioni di euro per ciascun anno, al netto della quota di gettito IMU riservata allo Stato;

Ritenuto di procedere all'attribuzione dei predetti importi di 17,2 milioni di euro, sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per gli anni 2015 e 2016 effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 marzo 2017;

Decreta:

Articolo unico

Rimborso ai comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a favore dei comuni interessati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il contributo complessivo, pari a 17,2 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle esenzioni IMU riconosciute agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, è ripartito nella misura determinata pro-quota nell'allegato 1.

2. La ripartizione del contributo complessivo è effettuata sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per gli anni 2015 e 2016 effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2017

Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
BELGIORNO

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

ALLEGATO

Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Anni 2015 e 2016

Rimborso del minor gettito IMU derivante dalle esenzioni riconosciute agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Allegato 1

Nr.	Comune	Regione	Provincia	Quota rimborso esenzione IMU immobili inagibili (importo annuo)
1	Argelato	Emilia Romagna	Bologna	17.054,96
2	Baricella	Emilia Romagna	Bologna	11.355,27
3	Bentivoglio	Emilia Romagna	Bologna	12.574,90
4	Castel Maggiore	Emilia Romagna	Bologna	10.752,24
5	Castello d'Argile	Emilia Romagna	Bologna	22.842,03
6	Crevalcore	Emilia Romagna	Bologna	666.078,34
7	Galliera	Emilia Romagna	Bologna	127.251,76
8	Malalbergo	Emilia Romagna	Bologna	26.458,77
9	Minerbio	Emilia Romagna	Bologna	14.591,50
10	Molinella	Emilia Romagna	Bologna	2.102,31
11	Pieve di Cento	Emilia Romagna	Bologna	95.985,70
12	Sala Bolognese	Emilia Romagna	Bologna	14.850,72
13	San Giorgio di Piano	Emilia Romagna	Bologna	461,92
14	San Giovanni in Persiceto	Emilia Romagna	Bologna	148.450,74
15	San Pietro in Casale	Emilia Romagna	Bologna	114.864,47
16	Sant'Agata Bolognese	Emilia Romagna	Bologna	6.170,80
17	Bondeno	Emilia Romagna	Ferrara	642.744,89
18	Cento	Emilia Romagna	Ferrara	1.538.951,22
19	Ferrara	Emilia Romagna	Ferrara	1.858.489,77
20	Mirabello	Emilia Romagna	Ferrara	292.469,21
21	Poggio Renatico	Emilia Romagna	Ferrara	136.359,34
22	Sant'Agostino	Emilia Romagna	Ferrara	316.044,33
23	Vigarano Mainarda	Emilia Romagna	Ferrara	32.112,76
24	Bastiglia	Emilia Romagna	Modena	19.905,08
25	Bomporto	Emilia Romagna	Modena	129.666,35
26	Campogalliano	Emilia Romagna	Modena	13.634,42
27	Camposanto	Emilia Romagna	Modena	139.117,80
28	Carpi	Emilia Romagna	Modena	701.170,10
29	Castelfranco Emilia	Emilia Romagna	Modena	10.903,14
30	Cavezzo	Emilia Romagna	Modena	506.171,44
31	Concordia sulla Secchia	Emilia Romagna	Modena	923.622,72
32	Finale Emilia	Emilia Romagna	Modena	974.196,33
33	Medolla	Emilia Romagna	Modena	400.618,33
34	Mirandola	Emilia Romagna	Modena	2.746.155,40
35	Modena	Emilia Romagna	Modena	301.894,80
36	Nonantola	Emilia Romagna	Modena	66.797,56
37	Novi di Modena	Emilia Romagna	Modena	1.151.160,16
38	Ravarino	Emilia Romagna	Modena	79.400,93
39	San Felice sul Panaro	Emilia Romagna	Modena	1.222.241,67
40	San Possidonio	Emilia Romagna	Modena	185.978,54
41	San Prospero	Emilia Romagna	Modena	297.469,02
42	Soliera	Emilia Romagna	Modena	150.648,41
43	Brescello	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	3.502,87

Nr.	Comune	Regione	Provincia	Quota rimborso esenzione IMU immobili inagibili (importo annuo)
44	Campagnola Emilia	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	29.037,77
45	Correggio	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	89.621,48
46	Fabbrico	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	40.227,24
47	Gualtieri	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	237,88
48	Guastalla	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	60.860,38
49	Luzzara	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	85.728,70
50	Novellara	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	4.721,90
51	Reggiolo	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	273.129,22
52	Rio Saliceto	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	37.274,10
53	Rolo	Emilia Romagna	Reggio nell'Emilia	55.373,94
54	Casalmaggiore	Lombardia	Cremona	1.048,94
55	Borgofranco sul Po	Lombardia	Mantova	895,39
56	Felonica	Lombardia	Mantova	577,71
57	Gonzaga	Lombardia	Mantova	61.360,78
58	Magnacavallo	Lombardia	Mantova	5.290,42
59	Mantova	Lombardia	Mantova	2.306,19
60	Marcaria	Lombardia	Mantova	2.425,85
61	Moglia	Lombardia	Mantova	29.208,47
62	Motteggiana	Lombardia	Mantova	2.265,67
63	Ostiglia	Lombardia	Mantova	1.951,38
64	Pegognaga	Lombardia	Mantova	37.594,48
65	Pieve di Coriano	Lombardia	Mantova	595,14
66	Poggio Rusco	Lombardia	Mantova	71.291,74
67	Quingentole	Lombardia	Mantova	10.612,97
68	Quistello	Lombardia	Mantova	35.566,49
69	Revere	Lombardia	Mantova	732,75
70	San Benedetto Po	Lombardia	Mantova	18.171,87
71	San Giacomo delle Segnate	Lombardia	Mantova	36.009,16
72	San Giovanni del Dosso	Lombardia	Mantova	16.385,38
73	Schivenoglia	Lombardia	Mantova	1.508,24
74	Sermide	Lombardia	Mantova	15.466,73
75	Suzzara	Lombardia	Mantova	19.900,39
76	Villa Poma	Lombardia	Mantova	3.620,97
77	Canaro	Veneto	Rovigo	3.487,74
78	Castelmassa	Veneto	Rovigo	1.124,69
79	Ficarolo	Veneto	Rovigo	3.194,22
80	Fiesso Umbertiano	Veneto	Rovigo	2.556,33
81	Gaiba	Veneto	Rovigo	624,57
82	Melara	Veneto	Rovigo	2.981,63
83	Pincara	Veneto	Rovigo	1.758,08
Totale				**17.200.000,00**

17A03106

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2017.

Modifica al decreto 7 marzo 2014 con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Verona, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Verona, ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 14 aprile 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 7 marzo 2014;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 7 marzo 2014 per le quali il laboratorio Unione italiana vini - Verona, ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. UE 1227/2016 allegato I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Numero di Perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1784/2016 allegato III
Polifenoli totali	MI 051 Rev 8 2013
Tocoferoli	MI 052 Rev 8 2013

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini - Verona, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubi-

cazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03091

DECRETO 26 aprile 2017.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Unione italiana vini - Verona, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2015 con il quale il laboratorio «Unione italiana vini - Verona», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 14 aprile 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prove Litio è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministerial 12 marzo 1986 in mancanza di metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio «Unione italiana vini - Verona», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa totale	OIV - Resolution OENO 60/2000 + OIV Risoluzione ENO 13/2008
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su acido acetico (d13C)	OIV - Risoluzione ENO 510/2013
Acidità volatile	OIV-MA-BS-12 R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-BS-09 R2009
Sostanze volatili, metanolo	OIV-MA-BS-14 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-BS-02 R2009 + OIV-MA-BS-04 R2009
Acidità totale	OIV-MA-F1-05 R2011
Conduttività	Reg. CEE 606/2009 allegato ll IV B par. b + OIV-MA-F1-01 R2011
Idrossimetilfurfurolo	Reg. CEE 606/2009 allegato IV B par. c 3 + OIV-MA-AS315-05B R2009, OIV-MA-F1-02 R2011
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV-MA-F1-13 R2015
Meso-inositolo, scillo-inositolo, saccarosio	Reg. CEE 606/2009 allegato IV B par. f + OIV-MA-F1-12 R2015
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acido citrico, acido tartarico, acido malico, acido succinico, acido piruvico, acido lattico, acido shikimico, glicerina	OIV-MA-AS313-04 R2009
Acido sorbico, Acido benzoico, acido salicilico	OIV-MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01 R2006
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Butyl Benzoate, Dimethyl phthalate, Diethyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Diisononyl phthalate, Diphenyl phthalate, Dibutyl phthalate, Diamyl phthalate (Dipentyl phtalate), Dihexyl phthalate, Dinonyl phthalate, Dicyclohexyl phthalate, Di-n-octyl phthalate, Benzyl butyl phthalate, Bis(2-methoxyethyl) phthalate, Bis(2-ethoxyethyl) phthalate, Bis(2-butoxyethyl) phthalate, Bis(4-methylpentyl) phthalate	OIV-MA-AS323-10 R2013
Cloruri	OIV-MA-AS321-02 R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A R2015
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-03 R2003
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su CO2	OIV-MA-AS314-03 R2015

Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2003
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012
Ocratossina A	OIV-MA-AS315-10 R2011
Rapporto isotopico 18O/16O sull'acqua (d18O)	OIV-MA-AS2-12 R2009
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 par. 4.B + OIV-MA-AS311-03 R2003
Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A par. 4.B R2009
Zuccheri (glucosio, fruttosio e saccarosio)	OIV-MA-AS311-03 R2003
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Solfati, fosfati	OIV-MA-AS313-16 R2004
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2015
Aumento del Titolo alcolometrico naturale (rapporto isotopico D/H su etanolo)	OIV-MA-AS311-05 R2011
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rapporto tra isotopi stabili del Carbonio (13C/12C) su etanolo (d13C)	OIV-MA-AS312-06 R2009
Derivati cianici	OIV-MA-AS315-06 R2009
Metalli: Piombo, Rame, Zinco, Ferro, Potassio, Sodio, Magnesio, Calcio, Litio, Manganese, Alluminio, Cadmio, Boro, Cromo, Arsenico, Bario, Cobalto, Molibdeno, Nichel, Rubidio, Stronzio, Vanadio. (Piombo 6÷300ug/l, Rame0,03÷3 mg/l, Zinco0,06÷4mg/l, Ferro0,3÷20mg/l, Potassio31÷2400mg/l, Sodio3÷320 mg/l, Magnesio 4÷200mg/l, Calcio5÷200 mg/l, Litio0,002÷ 0,280mg/l, Manganese 0,03÷2,0 mg/l, Alluminio 0,04÷4,0 mg/l, Cadmio 0,05÷5,0 mg/l, Boro 16÷260 ug/l, Cobalto 0,49÷25 ug/l, Molibdeno 2,28÷25 ug/l, Nichel 2÷150 ug/l, Rubidio 0,45÷2,60 ug/l, Stronzio 0,04÷150 ug/l, Vanadio 1,27÷51,0 ug/l)	OIV-MA-AS323-07 R2010

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 dicembre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Unione italiana vini - Verona», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 27 aprile 2017.

Rendiconto finanziario dell'esercizio 2016. (Delibera n. 428/2017).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

nell'adunanza del 27 aprile 2017;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC *ante* decreto-legge 90/14), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N. AC.);

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'ANAC *ante* decreto-legge 90/14, approvato nell'adunanza del 20 settembre 2011;

Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'AVCP, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio con delibera n. 162 del 22 dicembre 2015;

Visto il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio con la delibera n. 503 del 27 aprile 2016;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, resa con verbale del 26 aprile 2017;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione 2016;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2016;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2016 nel testo allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

Roma, 27 aprile 2017

Il Presidente: CANTONE

ALLEGATO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			82.852.774,99
RISCOSSIONI	11.858.269,96	56.558.285,32	68.416.555,28
PAGAMENTI	9.181.168,69	51.211.804,76	60.392.973,45
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			90.876.356,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			90.876.356,82
RESIDUI ATTIVI	900.661,78	8.141.369,39	9.042.031,17
RESIDUI PASSIVI	3.463.181,08	8.391.476,20	11.854.657,28
DIFFERENZA			-2.812.626,11
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			88.063.730,71
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			9.520.836,15
- Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
- Fondi di ammortamento			0,00
- Fondi non vincolati			0,00

ANAC Autorità Nazionale AntiCorruzione

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE
Esercizio 2016

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza: Previsioni iniziali	Gestione di competenza: Variazioni in + (6 - 3)	Gestione di competenza: Variazioni in - (3 - 6)	Gestione di competenza: Previsioni definitive	Gestione di competenza: Riscossioni	Gestione di competenza: Rimasti da riscuotere (9 - 7)	Gestione di competenza: Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Gestione dei residui attivi: Residui inizio esercizio	Gestione dei residui attivi: Riscossioni	Gestione dei residui attivi: Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Gestione dei residui attivi: Totali	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Gestione di cassa: Previsioni (6 + 12)	Gestione di cassa: Riscossioni (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
E.0.00.00.00.000	Utilizzo avanzo di amministrazione	-	6.234.449,37	-	6.234.449,37																
ENTRATE CORRENTI																					
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	49.500.000,00	-	3.440.000,00	46.060.000,00	38.258.857,26	7.801.675,25	46.060.532,51	532,51	-	11.417.136,43	11.375.676,36	41.460,07	11.417.136,43	-	-	57.477.136,43	49.634.533,62	10.532,51	7.853.135,32	7.843.135,32
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.324.998,00	-	49.750,00	4.275.248,00	4.275.248,00	-	4.275.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.275.248,00	4.275.248,00	-	-	-
E.2.01.05.01.001	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	990.000,00	-	191.929,20	798.070,80	783.681,00	-	783.681,00	-	14.389,80	-	-	-	-	-	-	798.070,80	783.681,00	-	14.389,80	-
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	4.000,00	2.300,00	-	6.300,00	6.469,46	-	6.469,46	169,46	-	-	-	-	-	-	-	6.300,00	6.469,46	169,46	-	-
E.3.02.01.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	65.000,00	-	-	65.000,00	29.968,47	28.031,53	58.000,00	-	7.000,00	52.250,00	21.798,29	30.451,71	52.250,00	-	-	117.250,00	51.766,76	-	65.483,24	58.483,24
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	125.000,00	-	-	125.000,00	286,09	616,21	902,30	-	124.097,70	79.868,39	79.868,39	-	79.868,39	-	-	204.868,39	80.154,48	-	124.713,91	616,21
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	71.515,00	-	-	71.515,00	42.932,51	311.046,40	353.978,91	282.463,91	-	74.345,53	72.307,55	-	72.307,55	-	2.037,98	145.860,53	115.240,06	-	30.620,47	311.046,40
E.3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.470.000,00	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-	1.470.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	-
E.3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2.000,00	500,00	-	2.500,00	7.979,91	-	7.979,91	5.479,91	-	147.774,65	2.552,00	-	2.552,00	-	145.222,65	150.274,65	10.531,91	5.479,91	145.222,65	-
E.3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	3.000,00	289,26	-	3.289,26	9.201,56	-	9.201,56	5.912,30	-	-	-	-	-	-	-	3.289,26	9.201,56	5.912,30	-	-
E.3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30.000,00	5.000,00	-	35.000,00	38.545,13	-	38.545,13	3.545,13	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	38.545,13	3.545,13	-	-
E.3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	16.000,00	78.203,15	-	94.203,15	93.249,87	-	93.249,87	-	953,28	306.067,37	306.067,37	-	306.067,37	-	-	400.270,52	399.317,24	-	953,28	-
TOTALE ENTRATE CORRENTI		**56.601.513,00**	**86.292,41**	**3.681.679,20**	**53.006.126,21**	**45.016.419,26**	**8.141.369,39**	**53.157.788,65**	**298.103,22**	**146.440,78**	**12.077.442,37**	**11.858.269,96**	**71.911,78**	**11.930.181,74**	**-**	**147.260,63**	**65.083.568,58**	**56.874.689,22**	**25.639,31**	**8.234.518,67**	**8.213.281,17**
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																					
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	6.500.000,00	740.505,00	-	7.240.505,00	7.238.680,47	-	7.238.680,47	-	1.824,53	-	-	-	-	-	-	7.240.505,00	7.238.680,47	-	1.824,53	-
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.300.000,00	135.500,00	-	2.435.500,00	2.435.426,33	-	2.435.426,33	-	73,67	-	-	-	-	-	-	2.435.500,00	2.435.426,33	-	73,67	-
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373.000,00	67.000,00	-	440.000,00	421.069,45	-	421.069,45	-	18.930,55	-	-	-	-	-	-	440.000,00	421.069,45	-	18.930,55	-
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	222.500,00	144.000,00	-	366.500,00	349.419,38	-	349.419,38	-	17.080,62	-	-	-	-	-	-	366.500,00	349.419,38	-	17.080,62	-
E.9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.400,00	28.000,00	-	90.400,00	67.577,89	-	67.577,89	-	22.822,11	-	-	-	-	-	-	90.400,00	67.577,89	-	22.822,11	-
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	100.000,00	-	-	100.000,00	34.608,48	-	34.608,48	-	65.391,52	-	-	-	-	-	-	100.000,00	34.608,48	-	65.391,52	-
E.9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E.9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	-	283.330,89	-	283.330,89	283.331,00	-	283.331,00	0,11	-	-	-	-	-	-	-	283.330,89	283.331,00	0,11	-	-
E.9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	-	291.929,20	-	291.929,20	203.929,00	-	203.929,00	-	88.000,20	-	-	-	-	-	-	291.929,20	203.929,00	-	88.000,20	-
E.9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	800.000,00	1.601,88	-	801.601,88	507.824,06	-	507.824,06	-	293.777,82	-	-	-	-	-	-	801.601,88	507.824,06	-	293.777,82	-
E.9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	-	828.750,00	-	-	828.750,00	828.750,00
E.9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**10.357.900,00**	**1.721.866,97**	**-**	**12.079.766,97**	**11.541.866,06**	**-**	**11.541.866,06**	**0,11**	**537.901,02**	**828.750,00**	**-**	**828.750,00**	**828.750,00**	**-**	**-**	**12.908.516,97**	**11.541.866,06**	**0,11**	**1.366.651,02**	**828.750,00**
TOTALE ENTRATE		**66.959.413,00**	**8.042.608,75**	**3.681.679,20**	**71.320.342,55**	**56.558.285,32**	**8.141.369,39**	**64.699.654,71**	**298.103,33**	**684.341,80**	**12.906.192,37**	**11.858.269,96**	**900.661,78**	**12.758.931,74**	**-**	**147.260,63**	**77.992.085,55**	**68.416.555,28**	**25.639,42**	**9.601.169,69**	**9.042.031,17**

RENDICONTO FINANZIARIO SPESE
Esercizio 2016

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
USCITE CORRENTI																					
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	17.470.000,00	1.450.000,00	670.000,00	18.250.000,00	17.893.441,18	-	17.893.441,18	-	356.558,82	-	-	-	-	-	-	18.250.000,00	17.893.441,18	-	356.558,82	-
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	434.790,00	-	-	434.790,00	376.333,60	58.456,40	434.790,00	-	-	36.640,00	36.640,00	-	36.640,00	-	-	471.430,00	412.973,60	-	58.456,40	58.456,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	3.296.000,00	665.000,00	330.000,00	3.631.000,00	2.222.621,11	1.133.494,34	3.356.115,45	-	274.884,55	1.904.336,08	1.904.336,08	-	1.904.336,08	-	-	5.535.336,08	4.126.957,19	-	1.408.378,89	1.133.494,34
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	160.000,00	-	-	160.000,00	159.999,97	-	159.999,97	-	0,03	-	-	-	-	-	-	160.000,00	159.999,97	-	0,03	-
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	40.000,00	-	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-	-	40.000,00	37.000,00	-	37.000,00	-	3.000,00	80.000,00	37.000,00	-	43.000,00	40.000,00
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	315.000,00	-	3.374,00	311.626,00	287.238,00	-	287.238,00	-	24.388,00	297.008,00	297.008,00	-	297.008,00	-	-	608.634,00	584.246,00	-	24.388,00	-
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	392.000,00	-	-	392.000,00	303.043,06	22.551,97	325.595,03	-	66.404,97	65.372,32	58.446,55	-	58.446,55	-	6.925,77	457.372,32	361.489,61	-	95.882,71	22.551,97
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	19.000,00	4.000,00	-	23.000,00	8.266,74	12.883,35	21.150,09	-	1.849,91	7.015,00	7.015,00	-	7.015,00	-	-	30.015,00	15.281,74	-	14.733,26	12.883,35
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.310.000,00	760.000,00	-	7.070.000,00	5.929.859,63	908.026,44	6.837.886,07	-	232.113,93	708.946,20	708.946,20	-	708.946,20	-	-	7.778.946,20	6.638.805,83	-	1.140.140,37	908.026,44
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.442,52	2.442,52	-	2.442,52	-	-	2.442,52	2.442,52	-	-	-
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	25.000,00	10.000,00	-	35.000,00	33.699,71	-	33.699,71	-	1.300,29	-	-	-	-	-	-	35.000,00	33.699,71	-	1.300,29	-
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.850.000,00	240.000,00	-	2.090.000,00	1.700.773,87	265.094,72	1.965.868,59	-	124.131,41	202.405,32	202.405,32	-	202.405,32	-	-	2.292.405,32	1.903.179,19	-	389.226,13	265.094,72
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	190.000,00	-	12.000,00	178.000,00	172.229,53	-	172.229,53	-	5.770,47	-	-	-	-	-	-	178.000,00	172.229,53	-	5.770,47	-
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11.360,00	-	-	11.360,00	10.452,56	-	10.452,56	-	907,44	179,58	35,92	-	35,92	-	143,66	11.539,58	10.488,48	-	1.051,10	-
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	25.000,00	-	-	25.000,00	11.052,94	268,60	11.321,54	-	13.678,46	3.973,28	2.210,90	1.762,38	3.973,28	-	-	28.973,28	13.263,84	-	15.709,44	2.030,98
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	10.000,00	-	4.000,00	6.000,00	2.005,68	-	2.005,68	-	3.994,32	-	-	-	-	-	-	6.000,00	2.005,68	-	3.994,32	-
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	100.000,00	-	25.000,00	75.000,00	9.616,41	16.781,10	26.397,51	-	48.602,49	19.696,90	19.696,90	-	19.696,90	-	-	94.696,90	29.313,31	-	65.383,59	16.781,10
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	5.000,00	-	-	5.000,00	4.965,85	-	4.965,85	-	34,15	-	-	-	-	-	-	5.000,00	4.965,85	-	34,15	-
U.1.03.01.02.004	Vestiario	4.000,00	-	-	4.000,00	-	1.038,70	1.038,70	-	2.961,30	2.709,13	2.709,13	-	2.709,13	-	-	6.709,13	2.709,13	-	4.000,00	1.038,70
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	190.000,00	-	40.000,00	150.000,00	468,65	14.249,35	14.718,00	-	135.282,00	78.048,08	78.048,08	-	78.048,08	-	-	228.048,08	78.516,73	-	149.531,35	14.249,35
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.004.100,00	-	-	1.004.100,00	721.914,50	9.795,56	731.710,06	-	272.389,94	13.407,97	13.407,97	-	13.407,97	-	-	1.017.507,97	735.322,47	-	282.185,50	9.795,56
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80.000,00	5.000,00	-	85.000,00	60.743,47	9.226,52	69.969,99	-	15.030,01	17.564,41	17.564,41	-	17.564,41	-	-	102.564,41	78.307,88	-	24.256,53	9.226,52
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	193.000,00	-	-	193.000,00	98.432,22	72.940,43	171.372,65	-	21.627,35	71.743,94	71.743,94	-	71.743,94	-	-	264.743,94	170.176,16	-	94.567,78	72.940,43
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	210.000,00	-	-	210.000,00	64.432,55	43.981,04	108.413,59	-	101.586,41	12.858,46	12.856,34	-	12.856,34	-	2,12	222.858,46	77.288,89	-	145.569,57	43.981,04
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.000,00	-	-	8.000,00	4.906,00	-	4.906,00	-	3.094,00	-	-	-	-	-	-	8.000,00	4.906,00	-	3.094,00	-
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	73.353,00	-	-	73.353,00	700,00	-	700,00	-	72.653,00	-	-	-	-	-	-	73.353,00	700,00	-	72.653,00	-
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	50.000,00	-	-	50.000,00	18.669,12	5.456,34	24.125,46	-	25.874,54	39.725,34	14.645,31	25.080,03	39.725,34	-	-	89.725,34	33.314,43	-	56.410,91	30.536,37
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	45.000,00	-	-	45.000,00	16.465,05	21.534,95	38.000,00	-	7.000,00	39.830,13	-	19.809,24	19.809,24	-	20.020,89	84.830,13	16.465,05	-	68.365,08	41.344,19
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	131.000,00	-	15.000,00	116.000,00	62.347,98	27.559,94	89.907,92	-	26.092,08	14.769,48	13.974,48	610,00	14.584,48	-	185,00	130.769,48	76.322,46	-	54.447,02	28.169,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	340.000,00	-	-	340.000,00	220.367,50	55.511,52	275.879,02	-	64.120,98	221.521,01	150.516,96	71.004,05	221.521,01	-	-	561.521,01	370.884,46	-	190.636,55	126.515,57
U.1.03.02.05.005	Acqua	46.000,00	-	-	46.000,00	7.835,98	38.164,02	46.000,00	-	-	4.385,91	639,72	-	639,72	-	3.746,19	50.385,91	8.475,70	-	41.910,21	38.164,02
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00	-	-	2.000,00	476,64	46,87	523,51	-	1.476,49	-	-	-	-	-	-	2.000,00	476,64	-	1.523,36	46,87
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	3.322.000,00	825.000,00	-	4.147.000,00	4.143.202,19	-	4.143.202,19	-	3.797,81	285.769,87	234.002,40	51.767,47	285.769,87	-	-	4.432.769,87	4.377.204,59	-	55.565,28	51.767,47

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive		Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni		Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni		
			in + (6 - 3)	in - (3 - 6)					in + (9 - 6)	in - (6 - 9)					in + (15 - 12)	in - (12 - 15)			in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	
U.1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	12.700,00	-	-	12.700,00	9.928,71	2.622,03	12.550,74	-	149,26	8.947,60	7.389,11	1.558,49	8.947,60	-	-	21.647,60	17.317,82	-	4.329,78	4.180,52
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	84.000,00	-	35.000,00	49.000,00	-	28.731,00	28.731,00	-	20.269,00	108.021,89	-	108.021,89	108.021,89	-	-	157.021,89	-	-	157.021,89	136.752,89
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	533.000,00	-	-	533.000,00	154.277,54	373.092,14	527.369,68	-	5.630,32	35.518,62	29.071,70	5.184,98	34.256,68	-	1.261,94	568.518,62	183.349,24	-	385.169,38	378.277,12
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	60.000,00	-	-	60.000,00	27.300,64	11.455,99	38.756,63	-	21.243,37	20.539,86	8.455,60	-	8.455,60	-	12.084,26	80.539,86	35.756,24	-	44.783,62	11.455,99
U.1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	25.000,00	-	-	25.000,00	501,80	-	501,80	-	24.498,20	-	-	-	-	-	-	25.000,00	501,80	-	24.498,20	-
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	270.000,00	-	-	270.000,00	187.558,06	63.918,73	251.476,79	-	18.523,21	50.112,98	37.971,31	12.141,67	50.112,98	-	-	320.112,98	225.529,37	-	94.583,61	76.060,40
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
U.1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20.000,00	-	-	20.000,00	5.100,00	425,00	5.525,00	-	14.475,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00	5.100,00	-	14.900,00	425,00
U.1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	365.000,00	-	-	365.000,00	105.387,46	1.867,09	107.254,55	-	257.745,45	-	-	-	-	-	-	365.000,00	105.387,46	-	259.612,54	1.867,09
U.1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	26.000,00	-	-	26.000,00	-	15.924,00	15.924,00	-	10.076,00	4.491,68	-	4.491,68	4.491,68	-	-	30.491,68	-	-	30.491,68	20.415,68
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.000,00	-	-	9.000,00	1.706,51	3.659,87	5.366,38	-	3.633,62	4.740,51	1.240,51	3.500,00	4.740,51	-	-	13.740,51	2.947,02	-	10.793,49	7.159,87
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza e custodia	270.000,00	-	-	270.000,00	207.678,25	41.568,33	249.246,58	-	20.753,42	69.525,55	41.427,17	28.098,38	69.525,55	-	-	339.525,55	249.105,42	-	90.420,13	69.666,71
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	410.000,00	-	15.000,00	395.000,00	282.102,04	59.946,96	342.049,00	-	52.951,00	157.671,11	73.484,18	41.840,35	115.324,53	-	42.346,58	552.671,11	355.586,22	-	197.084,89	101.787,31
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	55.000,00	-	-	55.000,00	19.094,84	9.550,99	28.645,83	-	26.354,17	4.761,21	4.761,21	-	4.761,21	-	-	59.761,21	23.856,05	-	35.905,16	9.550,99
U.1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	4.000,00	-	-	4.000,00	-	3.977,11	3.977,11	-	22,89	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	3.977,11
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15.000,00	-	5.000,00	10.000,00	1.831,20	366,35	2.197,55	-	7.802,45	365,26	365,26	-	365,26	-	-	10.365,26	2.196,46	-	8.168,80	366,35
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	-	-	30.000,00	3.805,66	11.295,48	15.101,14	-	14.898,86	15.417,30	10.981,31	4.087,00	15.068,31	-	348,99	45.417,30	14.786,97	-	30.630,33	15.382,48
U.1.03.02.16.002	Spese postali	20.000,00	-	5.000,00	15.000,00	3.017,74	4.718,49	7.736,23	-	7.263,77	2.267,65	2.267,65	-	2.267,65	-	-	17.267,65	5.285,39	-	11.982,26	4.718,49
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00	-
U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.150,00	-	7.000,00	13.150,00	8.888,01	-	8.888,01	-	4.261,99	-	-	-	-	-	-	13.150,00	8.888,01	-	4.261,99	-
U.1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.000,00	-	-	1.000,00	20,66	-	20,66	-	979,34	20,66	20,66	-	20,66	-	-	1.020,66	41,32	-	979,34	-
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.840.000,00	-	-	1.840.000,00	1.023.904,12	230.790,43	1.254.694,55	-	585.305,45	638.653,92	382.529,01	-	382.529,01	-	256.124,91	2.478.653,92	1.406.433,13	-	1.072.220,79	230.790,43
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.310.000,00	-	-	2.310.000,00	794.045,13	476.553,40	1.270.598,53	-	1.039.401,47	999.656,55	907.556,55	-	907.556,55	-	92.100,00	3.309.656,55	1.701.601,68	-	1.608.054,87	476.553,40
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	104.000,00	-	-	104.000,00	48.420,46	14.319,01	62.739,47	-	41.260,53	31.792,95	14.699,35	24,20	14.723,55	-	17.069,40	135.792,95	63.119,81	-	72.673,14	14.343,21
U.1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	235.000,00	-	-	235.000,00	-	180.267,88	180.267,88	-	54.732,12	7.266,62	-	1.294,61	1.294,61	-	5.972,01	242.266,62	-	-	242.266,62	181.562,49
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.174.000,00	-	-	1.174.000,00	626.181,45	281.101,82	907.283,27	-	266.716,73	1.277.513,27	504.743,91	772.769,36	1.277.513,27	-	-	2.451.513,27	1.130.925,36	-	1.320.587,91	1.053.871,18
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	1.120.000,00	-	-	1.120.000,00	415.794,49	341.116,97	756.911,46	-	363.088,54	703.395,53	318.248,80	48.405,72	366.654,52	-	336.741,01	1.823.395,53	734.043,29	-	1.089.352,24	389.522,69
U.1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	593.000,00	-	-	593.000,00	394.859,83	71.520,34	466.380,17	-	126.619,83	121.840,61	118.457,89	3.382,72	121.840,61	-	-	714.840,61	513.317,72	-	201.522,89	74.903,06
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	525.000,00	-	-	525.000,00	-	98.994,05	98.994,05	-	426.005,95	581.308,81	-	109.574,85	109.574,85	-	471.733,96	1.106.308,81	-	-	1.106.308,81	208.568,90
U.1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	70.000,00	-	-	70.000,00	45.329,09	20.000,00	65.329,09	-	4.670,91	20.053,51	19.693,50	297,99	19.991,49	-	62,02	90.053,51	65.022,59	-	25.030,92	20.297,99
U.1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	5.000,00	-	-	5.000,00	722,14	-	722,14	-	4.277,86	-	-	-	-	-	-	5.000,00	722,14	-	4.277,86	-
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	33.000,00	-	-	33.000,00	17.083,86	10.004,82	27.088,68	-	5.911,32	66.212,18	66.212,18	-	66.212,18	-	-	99.212,18	83.296,04	-	15.916,14	10.004,82
U.1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	1.279.062,58	-	1.279.062,58	-	1.279.062,58	1.279.062,58	-	-	685.170,48	-	685.170,48	685.170,48	-	-	1.964.233,06	-	-	1.964.233,06	1.964.233,06
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
U.1.04.02.03.004	Tirocini formativi	24.000,00	7.800,00	-	31.800,00	20.057,55	552,40	20.609,95	-	11.190,05	1.947,82	1.947,82	-	1.947,82	-	-	33.747,82	22.005,37	-	11.742,45	552,40
U.1.04.02.05.001	Servizio civile	16.000,00	200,00	-	16.200,00	16.200,00	-	16.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00	16.200,00	-	-	-
U.1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	3.660,00	-	-	3.660,00	-	-	-	-	3.660,00	3.660,00	-	-	-	-	3.660,00	7.320,00	-	-	7.320,00	-
U.1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	400.000,00	-	-	400.000,00	347.101,68	52.898,32	400.000,00	-	-	470.443,85	470.443,85	-	470.443,85	-	-	870.443,85	817.545,53	-	52.898,32	52.898,32

Codice del Piano	Voce del Piano	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Residui inizio esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	
U.1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	50.000,00	-	-	50.000,00	9.949,40	-	9.949,40	-	40.050,60	-	-	-	-	-	-	50.000,00	9.949,40	-	40.050,60	-
U.1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000,00	-	-	250.000,00	107.978,65	45.000,00	152.978,65	-	97.021,35	90.506,36	90.487,52	-	90.487,52	-	18,84	340.506,36	198.466,17	-	142.040,19	45.000,00
U.1.10.01.01.001	Fondi di riserva	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.1.10.01.04.001	Fondo rinnovi contrattuali	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	7.500,00	-	-	7.500,00	7.359,45	-	7.359,45	-	140,55	-	-	-	-	-	-	7.500,00	7.359,45	-	140,55	-
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19.900,00	-	4.000,00	15.900,00	15.000,00	-	15.000,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	15.900,00	15.000,00	-	900,00	-
U.1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	4.900,00	3.374,00	-	8.274,00	8.274,00	-	8.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8.274,00	8.274,00	-	-	-
U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	360.000,00	-	-	360.000,00	60.650,40	-	60.650,40	-	299.349,60	355.559,72	338.526,96	17.032,76	355.559,72	-	-	715.559,72	399.177,36	-	316.382,36	17.032,76
TOTALE USCITE CORRENTI		**51.736.413,00**	**5.249.436,58**	**2.610.374,00**	**54.375.475,58**	**41.528.672,51**	**6.492.363,74**	**48.021.036,25**	**-**	**6.354.439,33**	**10.627.732,99**	**7.337.275,14**	**2.016.910,30**	**9.354.185,44**	**-**	**1.273.547,55**	**65.003.208,57**	**48.865.947,65**	**-**	**16.137.260,92**	**8.509.274,04**
USCITE IN CONTO CAPITALE																					
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	100.000,00	-	-	100.000,00	477,50	-	477,50	-	99.522,50	161,04	161,04	-	161,04	-	-	100.161,04	638,54	-	99.522,50	-
U.2.02.01.04.002	Impianti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	200.000,00	-	-	200.000,00	22.364,28	-	22.364,28	-	177.635,72	-	-	-	-	-	-	200.000,00	22.364,28	-	177.635,72	-
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	200.000,00	-	-	200.000,00	1.798,97	3.538,00	5.336,97	-	194.663,03	14.363,19	5.856,00	-	5.856,00	-	8.507,19	214.363,19	7.654,97	-	206.708,22	3.538,00
U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00	-	-	-	-	-	-	7.500,00	-	-	7.500,00	-
U.2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	4.007.600,00	-	-	4.007.600,00	12.200,00	-	12.200,00	-	3.995.400,00	2.410.564,57	395.301,21	551.617,28	946.918,49	-	1.463.646,08	6.418.164,57	407.501,21	-	6.010.663,36	551.617,28
U.2.02.03.02.002	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	350.000,00	-	-	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		**4.865.100,00**	**-**	**-**	**4.865.100,00**	**36.840,75**	**3.538,00**	**40.378,75**	**-**	**4.824.721,25**	**2.425.088,80**	**401.318,25**	**551.617,28**	**952.935,53**	**-**	**1.472.153,27**	**7.290.188,80**	**438.159,00**	**-**	**6.852.029,80**	**555.155,28**
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO																					
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.500.000,00	740.505,00	-	7.240.505,00	6.243.160,54	995.519,93	7.238.680,47	-	1.824,53	915.390,97	915.390,97	-	915.390,97	-	-	8.155.895,97	7.158.551,51	-	997.344,46	995.519,93
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.300.000,00	135.500,00	-	2.435.500,00	2.092.137,69	343.288,64	2.435.426,33	-	73,67	-	-	-	-	-	-	2.435.500,00	2.092.137,69	-	343.362,31	343.288,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	373.000,00	67.000,00	-	440.000,00	395.275,68	25.793,77	421.069,45	-	18.930,55	26.951,20	26.951,20	-	26.951,20	-	-	466.951,20	422.226,88	-	44.724,32	25.793,77
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	222.500,00	144.000,00	-	366.500,00	319.306,38	30.113,00	349.419,38	-	17.080,62	25.763,20	25.763,20	-	25.763,20	-	-	392.263,20	345.069,58	-	47.193,62	30.113,00
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	62.400,00	28.000,00	-	90.400,00	63.166,84	4.411,05	67.577,89	-	22.822,11	335,80	335,80	-	335,80	-	-	90.735,80	63.502,64	-	27.233,16	4.411,05
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	100.000,00	-	-	100.000,00	34.608,48	-	34.608,48	-	65.391,52	-	-	-	-	-	-	100.000,00	34.608,48	-	65.391,52	-
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U.7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	-	283.330,89	-	283.330,89	283.330,89	-	283.330,89	-	-	-	-	-	-	-	-	283.330,89	283.330,89	-	-	-
U.7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-	291.929,20	-	291.929,20	203.929,00	-	203.929,00	-	88.000,20	-	-	-	-	-	-	291.929,20	203.929,00	-	88.000,20	-
U.7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	800.000,00	-	-	800.000,00	11.376,00	494.846,18	506.222,18	-	293.777,82	1.368.787,63	474.134,13	894.653,50	1.368.787,63	-	-	2.168.787,63	485.510,13	-	1.683.277,50	1.389.499,68
U.7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	1.601,88	-	1.601,88	-	1.601,88	1.601,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1.601,88	-	-	1.601,88	1.601,88
U.7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**10.357.900,00**	**1.721.866,97**	**-**	**12.079.766,97**	**9.646.291,50**	**1.895.574,45**	**11.541.865,95**	**-**	**537.901,02**	**2.337.228,80**	**1.442.575,30**	**894.653,50**	**2.337.228,80**	**-**	**-**	**14.416.995,77**	**11.088.866,80**	**-**	**3.328.128,97**	**2.790.227,95**
TOTALE SPESE		**66.959.413,00**	**6.971.303,55**	**2.610.374,00**	**71.320.342,55**	**51.211.804,76**	**8.391.476,19**	**59.603.280,95**	**-**	**11.717.061,60**	**15.390.050,59**	**9.181.168,69**	**3.463.181,08**	**12.644.349,77**	**-**	**2.745.700,82**	**86.710.393,14**	**60.392.973,45**	**-**	**26.317.419,69**	**11.854.657,27**

17A03214

BANCA D'ITALIA - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2017.

Atto di modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del Testo unico della finanza.

LA BANCA D'ITALIA
E
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (c.d. direttiva AIFM);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliati (OICVM) – c.d. direttiva UCITS – nonché le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione;

Viste le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM relative a:

«*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*» (ESMA/2016/411 del 31 marzo 2016);

«*Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD*» (ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36/UE del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (c.d. direttiva CRD);

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 71, recante «Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE»;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUF:

art. 32-*quater*, comma 1, che individua i soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;

art. 6, comma 2-*bis*, secondo il quale la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati concernenti: il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione; la continuità dell'attività; l'organizzazione amministrativa e contabile; le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; il controllo della conformità alle norme; la gestione del rischio dell'impresa; l'*audit* interno; la responsabilità dell'alta dirigenza; il trattamento dei reclami; le operazioni personali; la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività; la gestione dei conflitti di interessi, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; la conservazione delle registrazioni; le procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi;

art. 6, comma 01, secondo il quale la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, osservano i seguenti principi:

a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza;

Visto il Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) italiani, adottato con decreto del 5 marzo 2015, n. 30, ai sensi dell'art. 39 del TUF;

Visto il Regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi del citato art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, in data 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e i successivi atti di modifica;

Visto il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, del TUF, avente ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni

di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e, in particolare, il paragrafo 4.4 del predetto protocollo d'intesa, ai sensi del quale le modifiche e le integrazioni al Regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del Regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorità;

Visto il Regolamento della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento della Consob n. 16910 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari), e successive modificazioni;

Visti l'art. 1, comma 39, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016), secondo cui «i promotori finanziari di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998» assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede», nonché gli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ove – ai sensi della richiamata disposizione – le parole «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;

Considerata la necessità di adeguare alla citata direttiva europea 2014/91/UE e alle relative misure di esecuzione il predetto Regolamento congiunto adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di dettare una disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione unitaria ed organica per il settore del risparmio gestito, che assicuri un quadro di regole omogeneo per i gestori di OICVM e di FIA;

Considerata l'opportunità di confermare, con riferimento al principio di proporzionalità, l'approccio regolamentare seguito in occasione del recepimento della direttiva AIFM, secondo il quale i gestori di dimensioni ridotte e/o meno articolate possono disapplicare alcune previsioni quantitative di maggior dettaglio concernenti la disciplina delle remunerazioni, sulla base di una puntuale valutazione svolta dai medesimi in ordine alla loro non significatività;

Considerata altresì l'opportunità di individuare, in aggiunta, una soglia quantitativa al di sopra della quale i gestori devono considerarsi in ogni caso significativi e, pertanto, tenuti ad applicare la disciplina sulle remunerazioni nella sua interezza;

Considerata l'esigenza di riconoscere ai gestori un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione;

Considerata la necessità di adottare le nuove denominazioni prescritte dalla citata legge di stabilità nel predetto Regolamento congiunto;

Valutate le osservazioni dei soggetti interessati ricevute nella consultazione pubblica svolta ai fini della predisposizione della presente normativa;

Emanano

l'unito atto di modifica del Regolamento congiunto.

Roma, 27 aprile 2017

p. *La Banca d'Italia*
VISCO

p. La Commissione nazionale per le società e la borsa
VEGAS

ALLEGATO

Art. 1.

Modifiche alla Parte 1

1. Nell'art. 2, comma 1, lettera *r)*, primo romanino, le parole «promotori finanziari» sono sostituite dalle parole «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

Art. 2.

Modifiche alla Parte 5

1. Il Titolo III è sostituito dal seguente:

«Titolo III

Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
(art. 6, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del TUF)

Art. 35.

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2 disciplinano gli obblighi dei gestori in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

2. I gestori applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2, ove compatibili, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate.

3. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2 non si applicano ai gestori sottosoglia.

Art. 36.

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

1. I gestori adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggiano un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento, lo statuto o altri documenti costitutivi degli OICVM e dei FIA gestiti. La politica di remunerazione e incentivazione è altresì coerente con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti. Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione.

2. I gestori di FIA applicano l'art. 107 del regolamento (UE) n. 231/2013.

Art. 37.

Ruolo degli organi sociali

1. L'organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. L'organo con funzione di supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione del rischio e di remunerazioni.

2. L'assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 2 e secondo quanto ivi stabilito.

Art. 38.

Criterio di proporzionalità

1. I gestori elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella degli OICVM e FIA gestiti, l'organizzazione interna, la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

2. I gestori applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

3. Per identificare il personale più rilevante, i gestori svolgono un'accurata valutazione, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

Art. 39.

Comitato remunerazioni

1. I gestori che, ai sensi dell'Allegato 2, sono significativi istituiscono – all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica – un comitato remunerazioni, a cui sono attribuiti i compiti individuati nel medesimo Allegato.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 si applica anche ai gestori controllati da società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato.

3. Il comitato remunerazioni si compone di soli consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il Presidente è scelto tra i componenti indipendenti. Al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità.

4. I gestori di cui ai commi 1 e 2, se appartenenti a un gruppo bancario o di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni a condizione che: *a)* la società capogruppo del gruppo bancario o di SIM abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilità e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente Regolamento congiunto; e *b)* la politica di remunerazione elaborata dalla società capogruppo del gruppo bancario o di SIM tenga debitamente conto delle specificità del gestore sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente Regolamento congiunto.

5. I gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato sono in ogni caso soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3; essi non possono avvalersi della deroga di cui al comma 4.

6. Nei gestori che non sono tenuti, ai sensi del presente articolo, a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti.

Art. 40.

Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi è di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale.

2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo è esclusivamente fissa.

3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo.

4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 2.».

2. Nel Titolo VII, nell'art. 63, comma 1, lettera *c)*, le parole «promotore finanziario» sono sostituite dalle parole «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».

Art. 3.

Modifiche all'Allegato n. 2

1. L'Allegato n. 2 è sostituito dal seguente:

«Allegato n. 2

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Premessa.

La disciplina sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione contenuta nella Parte 5, Titolo III e nel presente allegato è emanata ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del TUF e dà attuazione alle direttive 2011/61/UE e 2014/91/UE e tiene conto degli orientamenti elaborati in sede europea, tra cui le linee guida dell'ESMA n. 2013/232 del 3 luglio 2013 in materia di sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA e le linee guida dell'ESMA n. 2016/411 del 31 marzo 2016 in materia di politiche retributive a norma della direttiva UCITS e AIFMD (*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*).

La disciplina dell'Unione europea cui si dà attuazione reca principi e criteri specifici a cui i gestori si attengono al fine di assicurare, per i sistemi di remunerazione e incentivazione: coerenza con la strategia, gli obiettivi e i valori aziendali, gli interessi del gestore e degli OICVM e FIA gestiti o degli investitori; collegamento con i rischi; compatibilità con i livelli di capitale e liquidità; orientamento al medio-lungo termine; rispetto delle regole; prevenzione di possibili conflitti di interesse.

1. Nozione di remunerazione.

Si considera «remunerazione» ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto dal gestore al proprio personale, direttamente o indirettamente, in contanti, strumenti finanziari — ivi comprese quote o azioni dell'OICVM o del FIA gestito — o beni in natura (*fringe benefits*), in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi.

Per «remunerazione variabile» si intende ogni pagamento o beneficio che dipende dalla *performance* del gestore o degli OICVM e dei FIA, comunque misurata (es. risultati degli OICVM e dei FIA gestiti, risultati complessivi del gestore, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza). È escluso il pagamento del trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro. Sono remunerazione variabile anche: *i)* i «*carried interests*», vale a dire le parti di utile di un OICVM o un FIA percepite dal personale per la gestione dell'OICVM o del FIA stesso(1); *ii)* i «benefici pensionistici discrezionali», intendendo per tali quelli accordati dal gestore a una persona o a gruppi limitati di personale, su base individuale e discrezionale, esclusi i diritti maturati ai sensi del sistema pensionistico adottato dall'ente per la generalità del personale.

---

(1) Nella nozione di remunerazione non rientra invece la quota di utile pro rata attribuita ai membri del personale in ragione di eventuali investimenti da questi effettuati nell'OICVM o nel FIA, purché proporzionale all'effettiva percentuale di partecipazione all'OICVM o FIA e non superiore al ritorno riconosciuto agli altri investitori. Per una corretta applicazione della disciplina, i gestori devono quindi essere in grado di individuare chiaramente le quote di utile che eccedono l'utile pro rata degli investimenti e che si configurano come carried interest. Le presenti disposizioni perseguono esclusivamente le finalità previste dal Testo Unico della Finanza; in particolare, l'identificazione del carried interest è funzionale all'applicazione delle regole sui compensi, per la sana ed efficace gestione dei rischi nei gestori di OICVM e di FIA.

Dalla nozione di remunerazione variabile possono essere esclusi i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che rientrano in una politica generale del gestore e che non producono effetti sul piano degli incentivi all'assunzione o al controllo dei rischi.

Nella prospettiva di evitare possibili aggiramenti delle presenti disposizioni, la remunerazione non deve essere corrisposta tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle presenti disposizioni.

2. Nozione di personale.

Si considerano «personale»: i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo; i dipendenti e collaboratori del gestore; gli addetti alle reti distributive esterne.

Anche quando delega attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, il gestore garantisce che:

a) il delegato sia soggetto a obblighi in materia di remunerazione equivalenti a quelli applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina; o

b) il contratto di conferimento dell'incarico contenga clausole tali da evitare possibili elusioni della presente normativa (2).

Ai fini della lettera *a)*, l'equivalenza con le regole applicabili al gestore ai sensi della presente disciplina si considera rispettata quando: *i)* il delegato è soggetto alle regole delle direttive 2013/36/UE (c.d. CRD), 2009/65/UE (c.d. UCITS) o 2011/61/UE (c.d. AIFMD) in materia di remunerazione; e *ii)* il personale più rilevante del delegato, individuato ai sensi della presente disciplina, è soggetto alle regole della CRD o della UCITS/AIFMD in materia di remunerazione.

3. Identificazione del «personale più rilevante».

La disciplina dettata dalla Parte 5, Titolo III, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel par. 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 6.2, punti 3) e 4), 7.1 e 7.2, che si applicano al solo «personale più rilevante».

I gestori svolgono un'accurata valutazione per identificare il «personale più rilevante», ossia le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o dell'OICVM o del FIA. Questo processo si basa su una ricognizione e una valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative, etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi. Il processo di identificazione del «personale più rilevante» consente di graduare l'applicazione dell'intera disciplina in funzione dell'effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul profilo di rischio del gestore. Il processo di valutazione e i suoi esiti sono opportunamente motivati e formalizzati.

Ai fini della presente disciplina, si considerano «personale più rilevante», salvo prova contraria da parte del gestore, i seguenti soggetti:

i) membri esecutivi e non esecutivi degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione del gestore, in funzione della sua struttura giuridica, quali: gli amministratori, l'amministratore delegato, i *partners* esecutivi e non;

ii) direttore generale e responsabili delle principali linee di *business*, funzioni aziendali (es. gestione del portafoglio, *marketing*, risorse umane) o aree geografiche, nonché coloro i quali riportano direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo;

iii) personale delle funzioni aziendali di controllo (3);

iv) altri soggetti che, individualmente o collettivamente (es. tavoli operativi per la gestione di portafogli), assumono rischi in modo significativo per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti («altri *risk takers*»). Per individuare questi soggetti i gestori fissano idonei criteri di rilevanza, quali, ad esempio, l'importo della remunerazione totale in valore assoluto, la possibilità di assumere posizioni di rischio per il gestore o per gli OICVM e i FIA gestiti, generare profitti o incidere sulla situazione patrimoniale degli OICVM e dei FIA e del gestore nel suo complesso(4). A titolo esemplificativo, questa categoria potrebbe ricomprendere le persone addette alle vendite, i singoli *traders* e specifici *desk* di negoziazione.

Se la sua attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti, è incluso nella categoria di «personale più rilevante»:

v) qualsiasi soggetto la cui remunerazione totale si collochi nella medesima fascia retributiva delle categorie sub *ii)* e *iv)* sopra indicate.

4. Principio di proporzionalità.

In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte nonché al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti (5).

Il gestore, tenendo conto di elementi specifici (es. categorie di personale a cui gli obblighi si riferiscono, caratteristiche del gestore e dei fondi gestiti), e in base a valutazioni opportunamente motivate e formalizzate, può non applicare le regole previste nei paragrafi 6.2, punti 3) e – fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti – 4), e 7.1, se ciò è coerente con il profilo di rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e degli OICVM e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilità non è ammessa per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (6).

Al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un'accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate.

Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del «personale più rilevante», per le figure che non siano già puntualmente definite (7).

---

(2) Ad esempio, il contratto dovrebbe ricomprendere espressamente nella nozione di remunerazione, soggetta quindi alla presente disciplina, tutti i pagamenti eseguiti a favore del personale più rilevante del soggetto delegato a titolo di compenso per l'esecuzione delle attività di gestione del portafoglio o di gestione del rischio per conto del gestore.

(3) Si fa riferimento alle funzioni di revisione interna, conformità, gestione dei rischi.

(4) Per valutare la rilevanza dell'incidenza sul profilo di rischio del gestore o dei suoi OICVM e FIA, è opportuno che il gestore tenga conto delle mansioni e delle responsabilità del personale; ad esempio, possono esserci casi di personale che non percepisce una remunerazione complessiva elevata, ma che ha comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA gestiti in forza delle particolari mansioni o responsabilità affidategli. I membri del personale amministrativo o gli addetti al supporto logistico che, data la natura delle loro mansioni, non hanno alcun collegamento con il profilo di rischio del gestore o degli OICVM e dei FIA non dovrebbero essere considerati soggetti che assumono il rischio. Tuttavia, tale esclusione si applica soltanto al personale diverso da amministratori e alta dirigenza, che devono essere inclusi tra il personale più rilevante. Ai fini dell'identificazione del "personale più rilevante" rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi 19 e 20 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

(5) Rilevano, in particolare: la tipologia, il numero e le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti e le altre attività eventualmente svolte (es. gestioni di portafogli, gestione di fondi pensione); l'ammontare delle masse eventualmente gestite in delega o in convenzione; la circostanza che il gestore abbia azioni quotate su un mercato regolamentato; la prossimità ai livelli dimensionali dei gestori significativi (quanto maggiore è l'ammontare del patrimonio gestito, tanto più stringente deve essere l'osservanza dell'intera disciplina); gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 25 e 26 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

(6) Le gestioni conferite in delega o in convenzione sono incluse nel calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegante o conferente; quelle effettuate in delega o in convenzione non rilevano invece ai fini del calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegato o conferitario, fermo restando quanto previsto dalla nota 5.

(7) Il criterio di proporzionalità trova applicazione per i soggetti che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali ad esempio i responsabili delle "principali" funzioni aziendali o aree geografiche.

5. Organi aziendali e funzioni di controllo.

5.1. Ruolo dell'assemblea

Salvo quanto previsto per il sistema dualistico, lo statuto prevede che l'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

(i) le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

(ii) i piani basati su strumenti finanziari (es. *stock-option*) (8);

(iii) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

La remunerazione per particolari cariche dei componenti del consiglio di sorveglianza è determinata dall'assemblea (9).

L'approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da parte dell'assemblea è volta ad accrescere il grado di consapevolezza e il monitoraggio degli azionisti in merito ai costi complessivi, ai benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto. All'assemblea è sottoposta un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione da adottare; essa mira a far comprendere: le ragioni, le finalità e le modalità di attuazione delle politiche di remunerazione, il controllo svolto sulle medesime, le caratteristiche relative alla struttura dei compensi, la loro coerenza rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti, la conformità alla normativa applicabile, le eventuali modificazioni rispetto ai sistemi già approvati, l'evoluzione delle dinamiche retributive, anche rispetto al *trend* del settore.

All'assemblea è inoltre assicurata un'informativa almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione e incentivazione (c.d. informativa *ex post*), disaggregate per ruoli e funzioni (10).

Per assicurare la dovuta trasparenza verso la compagine sociale, gli obblighi di informativa all'assemblea riguardano anche i gestori che adottano il modello dualistico.

5.2. Ruolo dell'organo con funzione di supervisione strategica e del comitato remunerazioni

L'organo con funzione di supervisione strategica definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione delle categorie di cui ai punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 3 e assicura che detti sistemi siano coerenti con le scelte complessive del gestore in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di Governo societario e dei controlli interni.

Il comitato remunerazioni è istituito nei casi previsti dalla Parte 5, Titolo III, art. 39 (11). Esso è composto da esponenti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Esso è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi remunerative e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio del gestore e degli OICVM o dei FIA (12).

Il comitato remunerazioni:

ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione siano decisi dall'organo con funzione di supervisione strategica, secondo quanto previsto dal presente paragrafo;

ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi del personale più rilevante;

vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;

cura la preparazione della documentazione da sottoporre all'organo con funzione di supervisione strategica per le relative decisioni;

collabora con gli altri comitati interni all'organo con funzione di supervisione, in particolare con il comitato rischi, ove presente;

assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;

si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;

riesamina formalmente una serie di ipotesi per verificare come il sistema di remunerazione reagirà a eventi futuri, esterni e interni, e sottoporlo anche a test retrospettivi;

riesamina la nomina di consulenti esterni per le remunerazioni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o sostegno;

dedica particolare attenzione alla valutazione dei meccanismi adottati per garantire che il sistema di remunerazione e incentivazione:

a) tenga adeguatamente conto di tutti i tipi di rischi dei livelli di liquidità e delle attività gestite, e,

b) sia compatibile con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi del gestore e degli OICVM e dei FIA che gestisce e degli investitori;

fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'assemblea;

per svolgere in modo efficace e responsabile i propri compiti, ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni aziendali a tal fine rilevanti.

5.3. Funzioni aziendali

Le funzioni aziendali competenti (in particolare, quelle preposte alla gestione dei rischi, alla *compliance*, alle risorse umane, alla pianifi-

(8) In relazione alle previsioni del codice civile e del TUF, nel sistema dualistico va assegnata alla competenza del consiglio di sorveglianza: (i) l'approvazione delle politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) per i soli gestori non quotati (né emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF), l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari per dipendenti o collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(9) Cfr. art. 2364-bis, comma 1, n. 2), e art. 2402, del codice civile applicabile al consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-quaterdecies, comma 1, codice civile.

(10) Ad esempio: amministratori con incarichi esecutivi, amministratori con particolari incarichi, altri amministratori, alti dirigenti, organi con funzioni di controllo, responsabili delle funzioni di controllo interno e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, altri risk takers.

(11) Per individuare i casi in cui è necessario istituire il comitato remunerazioni rilevano, tra l'altro, i criteri individuati nei paragrafi 54 e 55 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 56 e 57 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS. L'istituzione di un comitato remunerazioni nei gestori diversi da quelli significativi è considerata come una buona prassi.

(12) È opportuno che un numero adeguato di membri del comitato remunerazioni possegga conoscenze e esperienza professionale in materia di gestione dei rischi e attività di controllo. Il comitato remunerazioni si avvale, ove opportuno, del supporto del risk manager e di esperti esterni per assicurare che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dal gestore, secondo metodologie coerenti con quelle che il gestore adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari e interni. I componenti dell'organo con funzione di gestione non devono prendere parte alle riunioni del comitato quando si discute della loro remunerazione.

cazione strategica) sono adeguatamente coinvolte nel processo di definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione.

Le funzioni aziendali di controllo del gestore collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze e – in materia di servizi e attività d'investimento eventualmente svolta – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza alla presente normativa delle politiche e delle prassi di remunerazione adottate e il loro corretto funzionamento. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali di controllo avviene con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle funzioni stesse.

La funzione di controllo del rischio (*risk management*) valuta, tra l'altro, come la struttura della remunerazione variabile incida sul profilo di rischio del gestore, eventualmente valutando e convalidando i dati relativi all'aggiustamento per i rischi e partecipando a tal fine alle riunioni del comitato per le remunerazioni (13).

La funzione di conformità (*compliance*) verifica, tra l'altro, che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili al gestore, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela.

La funzione di revisione interna (*internal audit*) verifica, tra l'altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa.

Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per l'adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta informativa alle Autorità di vigilanza competenti. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati annualmente a conoscenza dell'assemblea. Per lo svolgimento di tale verifica il gestore può avvalersi anche di soggetti esterni, purché ne sia assicurata l'indipendenza rispetto alla funzione di gestione.

5.4. Compensi dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

In conformità con quanto previsto nell'art. 40, commi 3 e 4, la remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa e di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno connesso con il ruolo svolto. La remunerazione variabile non è collegata ai risultati economici; è invece ammissibile subordinare l'attribuzione della eventuale parte variabile (c.d. «*gate*») a obiettivi di sostenibilità aziendale (es. contenimento dei costi; rafforzamento del capitale), a condizione che ciò non sia fonte di possibili conflitti di interesse.

Si richiamano i requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza che devono essere posseduti dai responsabili delle funzioni di controllo interno in conformità a quanto previsto dalla Parte 2, Capo III, del presente Regolamento congiunto.

6. Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione.

6.1. Rapporto tra componente fissa e componente variabile

L'intera remunerazione è divisa tra la componente fissa e la componente variabile; tra queste due componenti vi è una rigorosa distinzione.

Il rapporto tra la componente fissa e quella variabile è opportunamente bilanciato, puntualmente determinato e attentamente valutato in relazione alle caratteristiche del gestore e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il «personale più rilevante» (14). La parte fissa è sufficientemente elevata in modo da consentire alla componente variabile di contrarsi sensibilmente e, in casi estremi, anche azzerarsi in relazione ai risultati, corretti per i rischi, effettivamente conseguiti. I gestori fissano *ex-ante* limiti all'incidenza della parte variabile su quella fissa, in modo sufficientemente granulare. Deroghe rispetto a quanto stabilito, ammesse solo in casi eccezionali, sono approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica e portate, alla prima occasione utile, a conoscenza dell'assemblea e dell'organo di controllo.

In presenza di una maggiore incidenza della parte variabile su quella fissa, vanno adottati criteri maggiormente prudenziali nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.2.

6.2. Struttura della componente variabile

La componente variabile rispetta i seguenti criteri.

1. La componente variabile è parametrata a indicatori di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e misurata al netto dei rischi concernenti la loro operatività, in un orizzonte preferibilmente pluriennale (c.d. *ex ante risk-adjustment*) e tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività e gli investimenti intrapresi(15). Indipendentemente dalle modalità (*top-down* o *bottom-up*) di determinazione, l'ammontare complessivo di remunerazione variabile si basa su risultati effettivi e duraturi e tiene conto anche di obiettivi qualitativi. I parametri cui rapportare l'ammontare delle retribuzioni sono ben individuati, oggettivi e di immediata valutazione. Qualora siano utilizzate valutazioni discrezionali, devono essere chiari e predeterminati i criteri su cui si basano dette valutazioni e l'intero processo decisionale deve essere opportunamente esplicitato e documentato. La valutazione dei risultati è eseguita lungo un periodo di tempo (preferibilmente pluriennale) appropriato al ciclo di vita e/o di investimento degli OICVM o dei FIA gestiti o al periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori (c.d. periodo di valutazione o di *accrual*), in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati più a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto dei rischi di investimento e della eventuale politica di rimborso (16).

2. La componente variabile tiene conto, anche ai fini della sua allocazione e attribuzione, dei rischi generati per il gestore e per gli OICVM e FIA gestiti, dei loro risultati, di quelli dell'unità aziendale interessata e, ove possibile, di quelli individuali; i criteri, finanziari e non finanziari, usati per misurare i rischi e la *performance* sono, inoltre, il più possibile coerenti con il livello decisionale del singolo dipendente.

3. In funzione della struttura giuridica degli OICVM e FIA gestiti e dei loro regolamenti o documenti costitutivi, quando il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti rappresenta almeno il 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, una parte sostanziale della componente variabile, e in ogni caso almeno il 50%, è composta da quote o azioni degli OICVM o dei FIA gestiti o da una combinazione che tenga il più possibile conto

(13) Cfr. nota 12.

(14) Alcuni criteri da considerare per determinare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile sono: il tipo di investimento dell'OICVM o FIA; la qualità dei sistemi di misurazione della performance e di correzione per i rischi; le mansioni e livello gerarchico del personale; i livelli complessivi di patrimonializzazione. Non si esclude che per il personale la cui attività non incide sul profilo di rischio del gestore, la remunerazione possa essere tutta o quasi tutta fissa.

(15) A titolo esemplificativo possono essere parametri quantitativi idonei il tasso di rendimento interno (TIR), l'EBITDA, il fattore alfa, i rendimenti assoluti e relativi, l'indice di Sharpe e attivi raccolti; si fa presente che profitti, ricavi, prezzo di mercato delle azioni o loro rendimento totale non sono sufficienti a incorporare adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve.

(16) Con riferimento alla remunerazione variabile relativa al servizio di gestione di portafogli, il periodo di valutazione della performance è almeno annuale e, preferibilmente, pluriennale.

della proporzione di essi, o da partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle quote o azioni oppure da altri strumenti non monetari equivalenti che siano altrettanto efficaci sul piano dell'allineamento degli incentivi (17). Nel caso in cui il totale degli OICVM o il totale dei FIA o la somma degli OICVM e dei FIA gestiti dal gestore sia inferiore al 50% del portafoglio totale gestito dal gestore, il minimo del 50% non si applica; il gestore assicura comunque che una quota di remunerazione variabile sia corrisposta nei suddetti strumenti tenendo conto dell'incidenza del totale degli OICVM o del totale dei FIA o della somma di entrambi sul portafoglio totale gestito dal gestore. La composizione degli strumenti utilizzati deve essere tale da assicurare il rispetto dei principi generali di collegamento con i rischi assunti e i risultati conseguiti dal personale, secondo quanto previsto nella premessa del presente allegato e nell'art. 36 del Regolamento congiunto (18).

La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata con riferimento al momento in cui la remunerazione è riconosciuta al personale.

Il presente punto si applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a quella non differita (*up-front*): i gestori, in particolare, applicano la proporzione del *pay-out* prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (*up-front*).

Gli strumenti previsti dal presente punto sono assoggettati a un'adeguata politica di mantenimento che – con un divieto di vendita degli strumenti sino alla fine del periodo di mantenimento (*retention period*) da applicare sia alla componente in strumenti finanziari pagata *up-front* sia a quella differita – allinei gli incentivi con gli interessi di lungo termine del gestore, degli OICVM e dei FIA gestiti e degli investitori. Gli intermediari fissano i periodi di retention sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione (19). Il periodo di *retention* inizia dal momento in cui la remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta.

4. La componente variabile è soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso o del periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi connessi con l'investimento dell'OICVM o del FIA in questione. Il periodo di differimento non può essere inferiore a 3-5 anni, a meno che il periodo di detenzione degli strumenti raccomandato agli investitori dell'OICVM o del FIA interessato non sia più breve (20), in modo che la remunerazione tenga conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*). Con particolare riferimento agli amministratori con incarichi esecutivi (*cfr.* paragrafo 3, categorie i e *ii)*, nonché alle aree aziendali con maggior profilo di rischio, qualora la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale da differire è almeno il 60%. I gestori stabiliscono i periodi di differimento sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione (21). La quota differita può essere corrisposta secondo un criterio pro-rata, a condizione che la frequenza dei pagamenti sia almeno annuale. Tra la fine del periodo di valutazione (*accrual*) e il pagamento della prima quota deve intercorrere almeno un anno. Prima della fine del periodo di differimento sugli strumenti finanziari di cui al punto 3 non possono essere distribuiti dividendi o corrisposti interessi; sulla parte per cassa possono essere calcolati interessi in linea con i tassi di mercato.

5. La componente variabile è sottoposta a meccanismi di correzione *ex post – malus* e *claw-back* (22) – idonei, tra l'altro, a riflettere i livelli di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti (23), nonché a tener conto dei comportamenti individuali (24), sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di risultati/rendimenti significativamente inferiori alle previsioni o negativi (25).

Il gestore non deve compensare le riduzioni derivanti dall'applicazione dei meccanismi di correzione attribuendo o erogando un importo maggiore di remunerazione variabile rispetto a quello stabilito *ex ante*; l'aumento della componente variabile della remunerazione può avvenire negli anni successivi solo se giustificato dai risultati finanziari del gestore.

L'ammontare complessivo della componente variabile, corrisposta o effettivamente erogata, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti e non limita la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti. Esigenze di rafforzamento patrimoniale conducono a una contrazione del *bonus pool* e/o all'applicazione dei predetti sistemi di *malus* e/o *claw-back*.

Il gestore assicura che il personale non si avvalga di strategie di copertura o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che

---

(17) Per il personale più rilevante addetto a forme di gestione del risparmio che non hanno ad oggetto OICVM e/o FIA, gli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento di parte della remunerazione variabile riflettono i risultati raggiunti e i rischi assunti nello svolgimento dell'attività. Ad esempio, per la remunerazione percepita dal personale in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, il gestore può – fermo il rispetto delle altre disposizioni applicabili e in particolare dei principi stabiliti nel presente punto 3 – prevedere la corresponsione di strumenti non monetari che riflettano l'andamento delle attività del portafoglio gestito (al riguardo si richiama il paragrafo 136 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS).

(18) Ad esempio, se il personale assume rischi prevalentemente inerenti alla gestione di specifici OICVM, la sua remunerazione variabile dovrà essere corrisposta prevalentemente in quote o azioni di tali OICVM, salvo che risulti, sulla base di elementi oggettivi, che da ciò può derivare un incentivo all'assunzione di rischi eccessivi.

(19) La durata del periodo di retention può variare, ad esempio, in relazione a: la durata media degli OICVM e dei FIA; le posizioni gerarchiche e i sistemi di limiti all'assunzione dei rischi nelle diverse aree e nella gestione dei diversi OICVM e FIA; l'ammontare della remunerazione variabile; la qualità e l'accuratezza dei meccanismi di ex-ante risk-adjustment (es. orizzonte temporale preso a riferimento per la misurazione degli indicatori di riferimento, capacità di incorporare anche i rischi meno probabili o estremi).

(20) Per rispettare quanto indicato nel testo, la remunerazione variabile deve essere soggetta a meccanismi di correzione ex-post per i rischi (c.d. malus) ad esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere, in via quindi differita, al personale. Si richiama il contenuto delle note 22 e 23 per quanto riguarda i meccanismi idonei di correzione per i rischi.

(21) Valgono, a titolo esemplificativo, i criteri già indicati per la determinazione del periodo di retention (cfr. nota 19).

(22) I sistemi di "malus" sono meccanismi che operano durante il periodo di differimento, quindi prima dell'effettiva corresponsione del compenso, per effetto dei quali la remunerazione variabile maturata può ridursi in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di capitale, a obiettivi di compliance etc. Per claw-back si intende invece la restituzione di un compenso già pagato al personale. Le clausole di claw-back possono riguardare sia i pagamenti up-front sia quelli oggetto di differimento.

(23) Non sono sufficienti meccanismi di correzione che potrebbero incorporare il rischio e la performance in modo soltanto automatico e implicito nello strumento di remunerazione utilizzato (es. nel caso delle azioni, andamento dei prezzi di mercato).

(24) Sono soggetti a claw-back almeno gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso a determinare: comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per il gestore; violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 13 o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 6, commi 2-octies e 2-novies, del TUF, o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

(25) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi 151 e 152 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 151 a 154 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi di remunerazione e incentivazione (26).

La remunerazione variabile garantita è eccezionale ed è riconosciuta solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d'impiego (27).

Retribuzioni legate alla permanenza del personale (es. *retention bonus*), anche se non collegate a obiettivi di *performance* del gestore e degli OICVM e dei FIA, sono considerate forme di remunerazione variabile e come tali soggette a tutte le regole a esse applicabili.

I sistemi di incentivazione del personale e in particolare delle reti, interne ed esterne, non possono basarsi solo su obiettivi commerciali, ma devono essere ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina applicabili.

Le regole che precedono non richiedono un unico schema di incentivazione, ma è possibile adottare la soluzione più appropriata secondo le responsabili valutazioni dei competenti organi aziendali (28). Possono, ad esempio, realizzarsi piani di incentivazione (c.d. *long-term incentive plan*) che si basano su un arco di tempo pluriennale di valutazione della *performance* del gestore e dei fondi (*multi-year accrual period*) agganciati agli obiettivi e alla durata del piano strategico del gestore; un periodo lungo di valutazione della *performance* offre margini di flessibilità nella determinazione della durata e dei meccanismi di *ex-post risk adjustment*, nei limiti consentiti dalle norme sopra indicate (29). La disciplina ammette altresì piani di incentivazione che si basano invece su un periodo di valutazione (*accrual*) di un solo anno, e che quindi richiedono maggior rigore nella determinazione dei periodi e dei meccanismi di correzione *ex-post* dei rischi. Per questi ultimi piani è comunque importante che gli obiettivi di *performance* annuale del gestore e dei fondi siano strettamente connessi con quelli pluriennali contenuti nel piano strategico del gestore.

7. Conclusione del rapporto di lavoro o cessazione dalla carica o trattamenti pensionistici.

La politica pensionistica e di fine del rapporto di lavoro o di cessazione dalla carica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del gestore e dei fondi che gestisce.

7.1. Benefici pensionistici discrezionali

I benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti tenendo conto della situazione economica del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti, nonché dei rischi a lungo termine assunti dal personale.

Se il rapporto è interrotto prima di aver maturato il diritto al pensionamento, i benefici pensionistici discrezionali sono investiti negli strumenti definiti al paragrafo 6.2, punto 3), tenuti in custodia dal gestore per un periodo di cinque anni e soggetti a meccanismi di aggiustamento *ex post* in relazione alla *performance* al netto dei rischi. Se il rapporto cessa con diritto alla pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono riconosciuti sotto forma di strumenti definiti nel paragrafo 6.2, punto 3), e assoggettati a un periodo di mantenimento (*retention*) di cinque anni.

7.2. *Golden parachute*

I compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica (cd. *golden parachute*) del personale più rilevante sono collegati alla *performance* realizzata e ai rischi assunti; essi costituiscono una forma di remunerazione variabile e sono assoggettati a tutte le regole previste nel paragrafo 6. Detti compensi sono pattuiti nel rispetto dei criteri fissati dall'assemblea ai sensi del par. 5.1, tenendo conto – tra l'altro – della durata del rapporto di lavoro intercorso.

Il presente paragrafo e le regole previste dal paragrafo 6 non si applicano:

a) ai *golden parachutes* pattuiti in connessione con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* sono di ammontare non superiore a 100.000 euro; *iii)* prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore;

b) agli incentivi agli esodi, connessi anche con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale non rilevante, che congiuntamente rispettano le seguenti condizioni: *i)* rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale; *ii)* favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti; *iii)* non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale; *iv)* prevedono clausole di *claw-back*, che coprano almeno i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del gestore.

8. Personale che svolge anche attività diverse dalla gestione collettiva del risparmio e personale di gestori appartenenti a un gruppo bancario o di SIM.

In conformità con quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento congiunto, la disciplina di cui alla Parte 5, Titolo III, del Regolamento medesimo e di cui al presente Allegato si applica a tutto il personale del gestore, anche quando addetto alla prestazione di servizi e attività di investimento (30).

Quando appartenente ad un gruppo bancario o di SIM, il gestore, per la remunerazione del proprio personale che svolge attività per conto di altre società del gruppo soggette a diverse discipline di settore (i.e., attuative delle direttive AIFM/UCITS e/o *CRD)*, può:

ricorrere al criterio *pro rata*. In questo caso: *i)* la remunerazione del personale è suddivisa in parti che riflettono ciascuna delle attività per le quali è corrisposta, in base a criteri oggettivi (es. tempo dedicato allo svolgimento di attività di gestione e di attività bancarie, insieme delle attività svolte); *ii)* ciascuna parte di remunerazione è assoggettata alla relativa disciplina di settore; oppure

applicare all'intera remunerazione di tale personale (indipendentemente dalle attività per le quali è corrisposta) la disciplina di settore ritenuta più efficace per il perseguimento delle finalità della disciplina, con particolare riferimento agli obiettivi di evitare un'inappropriata assunzione di rischi e di allineare gli interessi del personale con quelli degli investitori e dei portafogli gestiti. In questo caso, l'obbligo di pagare in strumenti finanziari una quota di remunerazione variabile del personale più rilevante per il gestore è comunque assolto in conformità con il par. 6.2, punto 3 (31).

---

(26) Rileva, tra l'altro, quanto indicato nei paragrafi da 90 a 92 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi da 92 a 94 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

(27) Nel divieto ricadono varie forme di remunerazione variabile garantita nella prassi identificate come "welcome bonus", "sign-on bonus", "minimum bonus" etc.

(28) A titolo esemplificativo, le condizioni relative all'effettivo allineamento con i rischi, al riconoscimento e all'erogazione della remunerazione variabile al personale più rilevante incaricato della gestione di un fondo nel rispetto delle sopra indicate condizioni si ritengono soddisfatte quando ogni eventuale remunerazione variabile a) può essere percepita solo dopo che il gestore abbia restituito agli investitori del fondo l'investimento iniziale e il rendimento minimo pattuito e b) è soggetta a meccanismi di correzione ex post (ad esempio malus, claw-back) sino al momento della liquidazione del fondo.

(29) Ad esempio, per le figure apicali di un gestore significativo, in presenza di un periodo di valutazione pluriennale (accrual), quello di differimento può attestarsi sul minimo di tre anni.

(30) Resta fermo il rispetto delle regole eventualmente applicabili in relazione alla prestazione di servizi accessori ai sensi degli articoli 6(3) della UCITS e 6(4) della AIFMD, ivi comprese quelle recate dalla direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dalle Guidelines on remuneration policies and practices under MiFID emanate dall'ESMA il 1° ottobre 2013 (ESMA/2013/606).

(31) Cfr. par. 32 delle linee guida dell'ESMA.

Il gestore definisce con chiarezza nelle proprie politiche di remunerazione l'opzione utilizzata e le ragioni della scelta effettuata, con particolare riguardo all'efficacia della disciplina di settore prescelta.

In ogni caso, il gestore che appartiene a un gruppo bancario o di SIM, per i profili di propria competenza: contribuisce al processo di elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione predisposta dalla società capogruppo; fornisce supporto a quest'ultima per la corretta identificazione dei soggetti che assumono rischi rilevanti per il gruppo, in conformità con il Regolamento delegato (UE) n. 604/2014; tiene opportunamente conto degli indirizzi della società capogruppo nell'elaborazione della propria politica di remunerazione e incentivazione.

Per il personale del gestore identificato come «personale più rilevante» per il gruppo bancario o di SIM di appartenenza ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 604/2014, resta ferma l'applicazione dei principi e delle regole previste per il «personale più rilevante» del gruppo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni nazionali di attuazione della CRD, anche con riferimento al rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione (32).

9. Obblighi di informativa al personale.

Il personale del gestore ha accesso, oltre che alle informazioni fornite agli investitori nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA (33), ai criteri che verranno impiegati per determinare la remunerazione. Il processo di valutazione è adeguatamente documentato e trasparente per il personale interessato. Il gestore può non fornire al personale informazioni attinenti ad aspetti quantitativi riservati.».

Art. 4.

Regime transitorio

1. I gestori assicurano la conformità alla Parte 5, Titolo III, e all'Allegato 2 del Regolamento congiunto delle remunerazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2018, incluse quelle riferite a prestazioni di lavoro o servizi professionali resi a partire dal 1° luglio 2017.

2. Entro il 30 giugno 2017 i gestori: *a)* sottopongono all'approvazione dell'assemblea dei soci le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni di cui alla Parte 5, Titolo III e all'Allegato 2 del Regolamento congiunto; *b)* assicurano che i contratti individuali, nei limiti consentiti dai contratti collettivi, sono conformi alle medesime disposizioni.

3. I contratti collettivi sono allineati alle disposizioni di cui alla Parte 5, Titolo III, e all'Allegato 2 del Regolamento congiunto alla prima occasione utile.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i gestori assicurano la conformità alle previsioni di cui al paragrafo 7.2 dell'Allegato 2 del Regolamento congiunto dei compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata dalla carica riconosciuti o erogati a partire dal 1° luglio 2017.

5. Resta salva la disciplina prevista dall'art. 6, commi 2, 3 e 4, dell'Atto di modifica del Regolamento congiunto del 19 gennaio 2015.

17A03105

(32) Con specifico riferimento all'applicazione delle regole settoriali riguardanti l'obbligo di corrispondere una quota di remunerazione variabile in strumenti finanziari, si osservano i criteri individuati nelle linee guida ESMA (par. 32) ed EBA (par. 68) che richiedono di conformarsi a tale obbligo utilizzando i soli strumenti finanziari previsti dalle direttive UCITS o AIFM; si richiama ad ogni modo la necessità di assicurare che una parte della remunerazione variabile del personale sia collegata con i rischi assunti per il gruppo nonché con i risultati economici e la situazione patrimoniale finanziaria di quest'ultimo.

(33) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, che disciplina, tra l'altro, il contenuto delle informazioni in materia di remunerazioni che devono essere fornite nella relazione di gestione dell'OICVM o del FIA.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 27 aprile 2017.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19974).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Viste la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nonché le ulteriori disposizioni europee recanti le relative misure di esecuzione;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/61/UE, dell'8 giugno 2011, concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (di seguito, «AIFMD»);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (di seguito, «UCITS V»);

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2365, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato regolamento 2015/2365;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;

Viste le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - AESFEM relative a:

«*Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD*» (ESMA/2016/411 del 31 marzo 2016);

«*Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD*» (ESMA/2013/232 del 3 luglio 2013);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 71, di «Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE», che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l'adeguamento della normativa nazionale alla richiamata UCITS V;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito «Regolamento emittenti») e le successive modificazioni;

Visto il regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito «Regolamento congiunto») e i successivi atti di modifica;

Visto il regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, e successive modificazioni;

Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, adottato con decreto del 5 marzo 2015, n. 30;

Considerata la necessità di adeguare il regolamento emittenti alla citata direttiva 2014/91/UE e alle relative misure di esecuzione nonché alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 71, con particolare riferimento all'informativa da rendere nella documentazione d'offerta relativamente al depositario e alle politiche di remunerazione;

Considerato, pertanto, opportuno adeguare il regolamento emittenti alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2015/2365 nella parte in cui introduce in capo agli OICR, di matrice UCITS e AIFMD, obblighi di trasparenza relativi al ricorso da parte dei gestori a operazioni di finanziamento tramite titoli e di swap a rendimento totale (total return swap), al fine di consentire agli operatori di reperire in un'unica fonte, il regolamento emittenti, il quadro esauriente degli obblighi ad essi imposti con riferimento alla documentazione d'offerta;

Considerata l'esigenza di apportare al regolamento emittenti alcuni interventi di modifica tesi ad apportare un coordinamento normativo e un allineamento terminologico tra la parte III (articoli 59 e 60) e la parte II rivisitata in occasione del recepimento della AIFMD;

Considerata l'esigenza di riconoscere ai gestori un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni apportate con la presente delibera;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 33, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2015/2365, lo stesso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2016 con alcune eccezioni, tra cui quella che prevede l'applicazione dell'art. 14 a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla AIFMD costituiti prima del 12 gennaio 2016;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 7 luglio 2016, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato regolamento emittenti;

Sentita la Banca d'Italia in ordine alle modifiche apportate al regolamento emittenti in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*, n. 3-*bis*, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1. nel comma 1, dopo le parole «le informazioni chiave per gli investitori nel KIID» sono aggiunte le parole «, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'art. 14, comma 1, lettera *d)*»;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il KIID contiene altresì una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.»;

b) nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV, all'art. 26, comma 1, dopo le parole «della direttiva 2011/61/UE» sono aggiunte le parole «e le informazioni di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'allegato al medesimo regolamento»;

c) nella parte II, titolo I, capo III, sezione V, all'art. 27, comma 1-*bis*, dopo le parole «gli articoli 15-*bis*, commi» sono aggiunte le parole «1-*bis*,»;

d) nella parte III, titolo I, capo III, sono apportate le seguenti modifiche:

1. nell'art. 59, comma 2, dopo le parole «Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote» sono aggiunte le parole «o azioni» e la parola «fondi» è sostituita dalla parola «FIA»;

2. l'art. 60 è modificato come segue:

nel comma 1, le parole «OICR comunitari armonizzati» sono sostituite dalle parole «OICVM UE»;

nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo:

«Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*.»;

nel comma 4, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE», le parole «nei commi successivi» sono sostituite dalle parole «nel comma 6» e le parole «gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e» sono soppresse;

nel comma 5, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;

nel comma 6, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;

e) all'allegato 1B, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica dello schema 1 è sostituita dalla seguente rubrica:

«Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE»;

2. nella parte I, sezione A, sono apportate le seguenti modifiche:

il paragrafo 2 è sostituto dal seguente paragrafo:

«2. Il depositario.

Indicare:

1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;

2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;

3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identità dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;

4) il regime di responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.

Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.»;

nel paragrafo 8, dopo le parole «Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché» sono aggiunte le parole «, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE,»;

dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente paragrafo:

«13-*bis*. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale.

Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.

In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.»;

3. nella parte I, sezione B, paragrafo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *F)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*F)* Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata:

della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali;

dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;

per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;

delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.»;

la lettera *G)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*G)* Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad utilizzare *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi *swap* a rendimento totale:

fornire informazioni sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;

fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi *status* giuridico, Paese di origine, *rating* di credito minimo;

descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali; chiarire l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;

precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo;

per i *total return swap*, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a *total return swap*.»;

la lettera *I)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*I)* Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. *collateral*), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a caratteristiche quali attività, emittente, scadenza e liquidità); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.»;

4. nella Parte I, Sezione C, il sottoparagrafo 21.2.1 è sostituito dal seguente sottoparagrafo:

«21.2.1 *Oneri di gestione*.

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.»;

f) nell'allegato 1-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la lettera *a*.1) è sostituita dalla seguente lettera:

«*a*.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto *a*.4), e ogni eventuale limite all'investimento;»;

2. dopo la lettera *a*.3) è stata aggiunta la seguente lettera:

«*a*.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di *total return swap*, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:

una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei *total return swap* ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;

per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi *status* giuridico, Paese di origine, *rating* di credito minimo;

descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;

descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;

descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai *total return swap*, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo);

modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o *total return swap* nonché delle garanzie ricevute;

indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;

descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di *total return swap*, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;»;

3. nella lettera *e)*, la parola «in» è sostituita dalla parola «con»;

4. la lettera *f)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*f)* eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;»;

5. nella lettera *o)*, le parole «identità del» sono sostituite dalle parole «identità dei»;

g) nell'allegato 1I, la Tavola 6 è sostituita dalla seguente Tavola:

«Tavola 6

A. *Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.*

Alla comunicazione indicata dall'art. 59, comma 2, del regolamento è allegata la seguente documentazione:

a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.

Alla comunicazione indicata dall'art. 60, comma 4, del regolamento è allegata la seguente documentazione:

e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

f) copia dello statuto vigente dell'offerente;

g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

h) copia del regolamento del FIA;

i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;

k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;

l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. *Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.*

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

c) copia del regolamento del FIA;

d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;

f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione «Documentazione allegata» della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.».

Art. 2.

Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'art. 6 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, le parole «ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico» sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le presenti modifiche al regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 13 luglio 2017.

Roma, 27 aprile 2017

Il Presidente: VEGAS

17A03104

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016:

visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini di Valtellina intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina»;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfurzat di Valtellina».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «SFORZATO DI VALTELLINA» O «SFURZAT DI VALTELLINA».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche con l'indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca) è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal Comune di Ardenno al Comune di Tirano, inclusi; in territorio del Comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in Comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in Comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 3500 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi per ettaro.

Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009 per salvaguardare la qualità, la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.

Tuttavia, conformemente all'art. 8 del reg. CE n. 607/2009 tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, lettera *c)* della legge n. 238/2016. Le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla Provincia di Sondrio e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di produzione approvati con decreto ministeriale 26 giugno 1998 e decreto ministeriale 19 marzo 2003.

La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» deve essere preventivamente segnalato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per il territorio.

La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata a garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat dl Valtellina», sia in periodo vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.

Le uve in appassimento atte ad ottenere il vino a DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»o devono essere vinificate a partire dal 1° dicembre. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di tutela dei Vini di Valtellina, può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre.

Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche se trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).

La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore a 40 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non 44 hl/ha, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine controllata «Valtellina rosso» o «rosso di Valtellina» (pari ad un massimo di 4 h1/ha).

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1° aprile dell'anno successivo alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Confezionamento

Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.

Il vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», anche se imbottigliato nel territorio della Val Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» nella sola lingua italiana.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della Provincia di Sondrio, si colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5.

Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura ed in particolare al vitigno «nebbiolo»:

1) la valle, longitudinale alla catena montuosa, è per la parte vitata orientata est-ovest e la costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a sud;

2) è protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000);

3) a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena più basse, la racchiude in una specie di anfiteatro;

4) la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud-ovest, funge da regolatore e mitigatore termico;

5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte più ampia della vallata.

Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosità, conseguente alla ottimale esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidità relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65% e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l'effetto dell'irraggiamento permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una lunghezza complessiva superiore

a 2500 Km. Per questa ragione le temperature dell'aria rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il completamento della maturazione (fine settembre/primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera è tale da impedire i danni da gelate tardive, al contrario frequenti nel fondo valle.

Il terreno del vigneto è prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarità compare un pò di argilla (inferiore al 10%). È molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione alla siccità. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm e non è raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno dato origine al vino Sforzato di Valtellina.

Lo Sforzato era, ed è ancora oggi, il risultato della vinificazione di uve lungamente appassite in solaio sino a perdere, per disidratazione naturale, circa il 30% del volume dell'acqua contenuta. Si procede alla raccolta in epoca di vendemmia con attenta cernita e molta cautela: il grappolo deve presentarsi maturo (con circa 18%-20% di zuccheri), assolutamente sano, con acini ben divisi. Successivamente i grappoli vengono posti a riposo, dalla raccolta sino alla fine di gennaio o, in qualche annata, anche fino a febbraio/marzo, al freddo invernale, ad appassire e a concentrare i propri succhi fino al raggiungimento del 26% - 27% di concentrazione zuccherina.

La scelta del posizionamento dei grappoli durante l'appassimento è legata alle abitudini ma anche alla capacità ricettiva dei locali e alla loro struttura. In epoche passate, in presenza di sufficienti spazi, si ricorreva a stuoie o strati di paglia collocati a terra in appositi stanzoni, per lo più il solaio della casa. Oggi, i sistemi più utilizzati consistono nel collocare l'uva su graticci di canne sovrapponibili o in piccoli plateaux in locali asciutti e ben ventilati.

Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile in epoca romana o quantomeno longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui seguirono gli Etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite.

La razionalizzazione e l'intensificazione della coltivazione della vite è però da ascrivere, prima alla colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e *XI)*, al movimento dei «magistri comacini» ed ai monaci benedettini.

Risulta documentato che già alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant'Ambrogio di Milano era proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo.

Il grande impulso viticolo alla Valtellina è però conseguente alla presenza del Governo svizzero da parte della Lega Grigia (oggi «Cantone Grigioni»). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa.

È soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord.

Particolare interessante e caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.

Il terrazzamento è un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino.

Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.

Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonché ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda.

Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici manutentori del territorio. Come già accennato, i muri sono di una entità ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m^2 di superficie verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane.

Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata.

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte dall'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell'uomo per il mantenimento di questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di questi ultimi vengono esaltati.

La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della società locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin dai tempi remoti: già nel Duecento in provincia, il vino era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate i beni più preziosi e appetibili.

La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con scambi continui tra comunità sui due versanti in un'importante area centro alpina (periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale.

Art. 10.

Riferimenti all'organismo di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 - Roma.

Telefono: +39 06 45437975.

E-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

17A03093

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016:

visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP- Vini DOP e IGP;

esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini di Valtellina intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore»;

provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «VALTELLINA SUPERIORE».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, così come definite nel successivo art. 3, ed anche con l'indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca) e con la qualificazione «riserva», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca) minimo il 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Il territorio di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina», fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in Comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto «di Pala» fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa fino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia.

Volge poi all'indietro lungo la strada «della Guardia» per immettersi sulla mulattiera «Ca' Urga» fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina.

Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada «di Pancetta» sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti interseca la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in Comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Catione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta «Risc delle Case Nuovo». Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località della Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in Comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del «doss dei Ciatt» giunge alla contrada Moroni, dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della «Sassa» che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del Comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia - Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del Comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza. Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il Comune di Sondrio e il Comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù.

Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada «Calvario alpiano». Prende quindi la strada denominata «Del Bungin», fino alla strada provinciale, la

percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio - Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto «Ca' Ferrari» sulla destra della valle stessa.

Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Ca' Farina e Ca' Paini in Comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei «Dossi Salati» e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in Comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S.Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). In corrispondenza del tornante a sinistra prima della località Quigna Superiore, prosegue in direzione nord secondo il limite del foglio catastale n. 80 sino ad intersecare la strada nuova detta del Bim seguendola verso ovest fino ad incontrare la strada vicinale della chiesa di San Gottardo, e per detta strada scendendo sino ad incontrare in localita' Bissa (Case Donchi - Ciapela) la strada comunale di Quigna. La segue per un breve tratto per poi volgere a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita - Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio - Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna.

Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro - Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limate con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In Comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località «La Gatta» attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in Comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in Comune di Villa di Tirano fino ad incontrate in Comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone - Bratta.

Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato «Casa del mutilato»; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, delimitate rispettivamente come appresso:

a) Maroggia - Partendo dal punto in cui la valle Serada taglia la strada Regoledo - Monastero, il confine volge verso ovest seguendo la strada comunale per Monastero fino alla quota 550, prosegue lungo la strada consorziale dei Casini fino alla localita' Piasci. Da qui scende lungo la strada comunale Maroggia - Ere fino al nucleo abitativo di Maroggia e lo attraversa passando per le vie F.lli Rodari e Gardenia fino a giungere alla sommità del conoide. Scende lungo il crinale che delimita la costiera vitata fino al termine del pendio in localita' Pedemonte e prosegue verso est lungo le contrade Ere,Valdorta, Pedemonte, Gatti, Camp Fop.

Si congiunge con la strada provinciale Valeriana fino a raggiungere l'inizio della valle Serada e sale in direzione nord, lungo tale valle, fino al punto di partenza;

b) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in Comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco;raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio - Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del «Quadro», raggiunge e si immette sulla strada comunale del «Campetto» e poi su quella della «Sassa» fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località «Tass». Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto «Crap Coron» fino alla località detta «Crap Bedoi», donde sale in direzione nord - ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comune Moroni - Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella.

Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

c) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in Comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio - Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fina a quota 449; risale verso il nord-est la strada di «Riva» fino al capitello di «Riva» e per la valle della «Giambon» raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al «Dosso» in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di «Croce» a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada «Rasella» raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio - Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

d) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti,scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Ca' Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest Passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

e) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in Comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a San Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi - Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S.Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla

localita' La Sella e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro - Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente fino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada provinciale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei «Luc»,in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermo restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiori a 3500 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone: Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei comuni confinanti.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della Provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998.

È inoltre facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela, autorizzare le operazioni di invecchiamento delle partite di vino atto a diventare DOCG «Valtellina Superiore» nei comuni di Brusio e Poschiavo, ubicati nel territorio della Confederazione elvetica, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, sotto il controllo del competente Organismo autorizzato.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore a 56 hl/ha.

Qualora superi detto limite, ma non 60 hl/ha, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre 60 hl/ha decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Maroggia, «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella, «Valtellina Superiore» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;ù

sapore: asciutto e leggermente tannico, vellutato, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

L'uso delle sottozone geografiche Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore», è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.

I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione «Valtellina Superiore».

È consentita l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.

L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione Riserva sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31 comma 10 della legge n. 238/2016.

Art. 8.

Confezionamento

Sulle bottiglie o contenenti i vini oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. Sono consentite tutte le tipologie di chiusure previste dalle norme vigenti in materia ad esclusione del tappo a corona.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della Provincia di Sondrio, si colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5.

Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura ed in particolare al vitigno «nebbiolo»:

1) la valle, longitudinale alla catena montuosa, è per la parte vitata orientata est-ovest e la costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a sud;

2) è protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000);

3) a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena più basse, la racchiude in una specie di anfiteatro;

4) la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud–ovest, funge da regolatore e mitigatore termico;

5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte più ampia della vallata.

Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosità, conseguente alla ottimale esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidità relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65% e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l'effetto dell'irraggiamento permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una lunghezza complessiva superiore a 2500 Km. Per questa ragione le temperature dell'aria rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il completamento della maturazione (fine settembre / primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera è tale da impedire i danni da gelate tardive, al contrario frequenti nel fondo valle.

Il terreno del vigneto è prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarità compare un po' di argilla (inferiore al 10%). È molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione alla siccità. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm. e non è raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia.

2. Fattori umani rilevanti per il legame

Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno dato origine al vino Valtellina Superiore, anche con l'indicazione delle sottozone Maroggia, Sassella, Grumello, Inferno, Valgella.

Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile in epoca romana o quantomeno longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui seguirono gli Etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite.

La razionalizzazione e l'intensificazione della coltivazione della vite è però da ascrivere, prima alla colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e *XI)*, al movimento dei «magistri comacini» ed ai monaci benedettini.

Risulta documentato che già alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant'Ambrogio di Milano era proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo.

Il grande impulso viticolo alla Valtellina è però conseguente alla presenza del Governo svizzero da parte della Lega Grigia (oggi «Cantone Grigioni»). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa.

È soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord.

Particolare interessante e caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.

Il terrazzamento è un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino.

Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.

Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonché ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda.

Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici manutentori del territorio. Come già accennato, i muri sono di una entità ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m^2 di superficie verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane.

Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte dall'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera *A)* e quelli di cui alla lettera *B)*.

Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell'uomo per il mantenimento di questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di questi ultimi vengono esaltati.

La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della società locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin dai tempi remoti: già nel Duecento in provincia il vino era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate i beni più preziosi e appetibili.

La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con scambi continui tra comunità sui due versanti in un'importante area centro alpina (periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale.

Art. 10

Riferimenti all'organismo di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 - Roma.

Telefono: +39 06 45437975.

E-mail: info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

17A03094

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela vini di Valtellina intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina»;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VALTELLINA ROSSO» O «ROSSO DI VALTELLINA».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», anche con l'indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca) è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 3500 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.

La Regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998.

È inoltre facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Consorzio di tutela, autorizzare le operazioni di invecchiamento delle partite di vino atto a diventare DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» nei comuni di Brusio e Poschiavo, ubicati nel territorio della Confederazione elvetica, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, sotto il controllo del competente Organismo autorizzato.

La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non 75 hl/ha, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre 75 hl/ha decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31 comma 10, della legge n. 238/2016.

Art. 8.

Confezionamento

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», di vetro scuro, nelle capacità consentite dalle vigenti leggi, comunque non inferiori a 0,187 litro e non superiori a 5 litri.

Sono consentite tutte le tipologie di chiusure previste dalle norme vigenti in materia ad esclusione del tappo a corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

Fattori naturali rilevanti per il legame

La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della provincia di Sondrio, si colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5.

Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura ed in particolare al vitigno «nebbiolo»:

1) la valle, longitudinale alla catena montuosa, è per la parte vitata orientata est-ovest e la costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a sud;

2) è protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000);

3) a sud la catena delle alpi Orobie, con cime appena più basse, la racchiude in una specie di anfiteatro;

4) la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud-ovest, funge da regolatore e mitigatore termico;

5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte più ampia della vallata.

Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosità, conseguente alla ottimale esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidità relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65% e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l'effetto dell'irraggiamento permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una lunghezza complessiva superiore a 2500 Km. Per questa ragione le temperature dell'aria rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il completamento della maturazione (fine settembre/primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera è tale da impedire i danni da gelate tardive, al contrario frequenti nel fondo valle.

Il terreno del vigneto è prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarità compare un po' di argilla (inferiore al 10%). È molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione alla siccità. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm, e non è raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia.

Fattori umani rilevanti per il legame

Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno dato origine al vino Rosso di Valtellina.

Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile in epoca romana o quantomeno longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui seguirono gli etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite.

La razionalizzazione e l'intensificazione della coltivazione della vite è però da ascrivere, prima alla colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e *XI)*, al movimento dei «magistri comacini» ed ai monaci benedettini.

Risulta documentato che già alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant'Ambrogio di Milano era proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo.

Il grande impulso viticolo alla Valtellina è però conseguente alla presenza del governo svizzero da parte della Lega Grigia (oggi «Cantone Grigioni»). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa.

È soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord.

Particolare interessante e caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.

Il terrazzamento è un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino.

Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.

Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonché ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda.

Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici manutentori del territorio. Come già accennato, i muri sono di una entità ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m^2 di superficie verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane.

Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata.

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte dall'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera* B).

Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell'uomo per il mantenimento di questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di questi ultimi vengono esaltati.

La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della società locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin dai tempi remoti: già nel Duecento in provincia il vino era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate i beni più preziosi e appetibili.

La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con scambi continui tra comunità sui due versanti in un'importante area centro alpina (periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale.

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: via Piave, 24 - 00187 - Roma

+3906-45437975

info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, paragrafo 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'art. 26 del Regolamento (CE) n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

17A03095

Proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

Visto il vigente disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica dei vini «Terrazze Retiche di Sondrio», da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini di Valtellina intesa ad ottenere la modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e la modifica del relativo disciplinare di produzione nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 marzo 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini da «Terrazze Retiche di Sondrio» a «Alpi Retiche» e del relativo disciplinare di produzione;

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI DA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO» A «ALPI RETICHE» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

Art. 1.
Denominazione e vini

La indicazione geografica tipica «Alpi Retiche», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Alpi Retiche» bianco;

«Alpi Retiche» rosso;

«Alpi Retiche» rosso novello;

«Alpi Retiche» rosato;

«Alpi Retiche» rosato frizzante;

«Alpi Retiche» passito;

«Alpi Retiche» vendemmia tardiva;

«Alpi Retiche» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, per le suddette tipologie;

«Alpi Retiche» Spumante metodo classico, anche nella tipologia Rosé e con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pignola, Rossola, Nebbiolo.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini ad IGT «Alpi Retiche» bianchi, rossi, rosati, passiti e vendemmia tardiva, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da una o più varietà idonee alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia ed iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

La IGT dei vini «Alpi Retiche» con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, riportati nel richiamato allegato 1, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal rispettivo vitigno.

Possono concorrere da sole o congiuntamente alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%.

La IGT dei vini «Alpi Retiche» Spumante metodo classico, anche Rosé, è riservata ai vini composti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni, da soli o congiuntamente: Chardonnay, Pinot bianco, Pignola, Rossola, Nebbiolo.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la IGT «Alpi Retiche» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Albosaggia, Ardenno, Berbenno in Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano, in Provincia di Sondrio.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad IGT «Alpi Retiche», per le tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:

14.000 chilogrammi/ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT «Alpi Retiche», anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

«Alpi Retiche» bianco: 9,00% vol;

«Alpi Retiche» rosso: 9,00% vol;

«Alpi Retiche» rosato: 9,00% vol;

«Alpi Retiche» passito: 11,00% vol;

«Alpi Retiche» vendemmia tardiva: 13,00% vol;

«Alpi Retiche» spumante metodo classico, anche nella tipologia Rosé: 9,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50%.

La tipologia «Alpi Retiche» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Alpi Retiche» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta tardiva con appassimento in pianta.

Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti.

Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andrà denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti.

Per le tipologie «Alpi Retiche» passito e vendemmia tardiva non è consentita alcuna pratica di arricchimento.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 112 hl/ha per tutti i tipi di vino.

Per la tipologia «Alpi Retiche» passito la resa massima dell'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 56 hl /ha.

Per la tipologia «Alpi Retiche» vendemmia tardiva la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore a 84 hl/ha.

I vini ad IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi Retiche» vendemmia tardiva» dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

L'indicazione geografica tipica «Alpi Retiche», ai sensi dell'art. 38 della legge n. 238/2016, può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini ad IGT «Alpi Retiche», anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alpi Retiche» bianco

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: fresco, delicato, floreale;

sapore: asciutto, sapido, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Alpi Retiche» rosso

colore: rosso rubino;

odore: fresco, fruttato;

sapore: sapido, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Alpi Retiche» novello

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, lievemente fruttato;

sapore: fresco, rotondo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Alpi Retiche» rosato

colore: da rosato tenue a rosato intenso;

odore: fine, delicato;

sapore: asciutto, fresco, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Alpi Retiche» passito bianco

colore: giallo intenso con riflessi dorati;

odore: ampio, composito, intenso;

sapore: dolce, pieno, armonico, elegante, etereo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui minimo 10,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

zuccheri residui: 45,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Alpi Retiche» passito rosso

colore: rosso rubino intenso;

odore: ampio, floreale;

sapore: dolce, fruttato, armonico, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui minimo 12,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

zuccheri residui: 45,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Alpi Retiche» vendemmia tardiva rosso

colore: rosso rubino;

odore: intenso, caratteristico, complesso;

sapore: deciso, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, di cui minimo 11,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Alpi Retiche» vendemmia tardiva bianco

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: composito, ampio, con sentori minerali;

sapore: pieno, armonico, elegante, piacevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol, di cui minimo 11,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 3,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

«Alpi Retiche» spumante metodo classico

spuma: fine e intensa;

colore: giallo paglierino più o meno intenso fino a dorato;

odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico, da dosaggio zero a demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Alpi Retiche» spumante metodo classico Rosé

spuma: fine e intensa;

colore: rosa più o meno intenso;

odore: fine, delicato, ampio, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico, da dosaggio zero a demi-sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione dei vini IGT «Alpi Retiche» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura delle tipologie di vini IGT «Alpi Retiche» rossi è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad IGT «Alpi Retiche» abbia colore analogo al vitigno di provenienza.

Per i soli vitigni Nebbiolo, Rossola e Pignola, esclusivamente per la tipologia Spumante metodo classico, anche nella tipologia Rosé, è ammessa l'indicazione dei medesimi pur in assenza di analogia fra il colore del vino (bianco o rosato) e quello del vitigno.

Art. 8.
Confezionamento

I vini a IGT «Alpi Retiche» passito e «Alpi Retiche» vendemmia tardiva, devono essere confezionati in bottiglie di vetro di forma «bordolese», «borgognotta» o «renana» e chiuse con tappo raso bocca, nelle capacità consentite dalle vigenti leggi, comunque non inferiori a 0,187 litro e non superiori a 5 litri.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

Fattori naturali rilevanti per il legame.

La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della Provincia di Sondrio, si colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5.

Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla viticoltura ed in particolare al vitigno «nebbiolo»:

1) la valle, longitudinale alla catena montuosa, è per la parte vitata orientata est-ovest e la costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a sud;

2) è protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000);

3) a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena più basse, la racchiude in una specie di anfiteatro;

4) la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud-ovest, funge da regolatore e mitigatore termico;

5) la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte più ampia della vallata.

Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosità, conseguente alla ottimale esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell'aria durante il periodo vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidità relativa dell'aria costantemente su valori molto contenuti fra il 65% e l'80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l'effetto dell'irraggiamento permettendo di concentrare l'energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una lunghezza complessiva superiore a 2500 km. Per questa ragione le temperature dell'aria rilevate in vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il completamento della maturazione (fine settembre / primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per anno; l'ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera è tale da impedire i danni da gelate tardive, al contrario frequenti nel fondo valle.

Il terreno del vigneto è prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarità compare un po' di argilla (inferiore al 10%). È molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione alla siccità. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm e non è raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia.

Fattori umani rilevanti per il legame

Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno dato origine al vino già indicato come IGT «Terrazze Retiche di Sondrio», ora IGT «Alpi Retiche».

Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile in epoca romana o quantomeno longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui seguirono gli Etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite.

La razionalizzazione e l'intensificazione della coltivazione della vite è però da ascrivere, prima alla colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e *XI)*, al movimento dei «magistri comacini» ed ai monaci benedettini.

Risulta documentato che già alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant'Ambrogio di Milano era proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo.

Il grande impulso viticolo alla Valtellina è però conseguente alla presenza del governo svizzero da parte della Lega Grigia (oggi «Cantone Grigioni»). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa.

È soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente, continuarono a viaggiare verso il nord.

Particolare interessante e caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.

Il terrazzamento è un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell'arco alpino.

Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.

Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonché ad evitare il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda.

Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un'opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici manutentori del territorio. Come già accennato, i muri sono di una entità ciclopica; stimabile in oltre 2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m^2 di superficie verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane.

Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata

Le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma

Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona

B) *informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera B)*

Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell'uomo per il mantenimento di questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di questi ultimi vengono esaltati.

La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della società locali e del loro sviluppo. La coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin dai tempi remoti: già nel Duecento in Provincia il vino era uno strumento ordinario di pagamento e le vigne erano considerate i beni più preziosi e appetibili.

La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale, con scambi continui tra comunità sui due versanti in un'importante area centro alpina (periodo Lega Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale.

La IGT «Terrazze Retiche di Sondrio», il cui nome è modificato in «Alpi Retiche», è stata riconosciuta con decreto ministeriale del 18 novembre 1995.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale: via Piave n. 24, 00187 Roma

+3906-45437975

info@valoritalia.it

Valoritalia S.r.l. è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *b)* e *c)*, ed all'art. 26, par. 1, del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

ALLEGATO *1*

Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione o in osservazione nella Regione Lombardia, per la produzione dei vini a IGT “Alpi Retiche”.

VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE			
codice nazionale	**varietà**	**sinonimi**	**unità amministrativa**
12	ANCELLOTTA N.	LANCELLOTTA	REGIONE LOMBARDIA
19	BARBERA N.		REGIONE LOMBARDIA
490	BELLAGNA N.	UVA CAGNA	REGIONE LOMBARDIA
35	BONARDA N.	UVA RARA	REGIONE LOMBARDIA
269	BUSSANELLO B.		REGIONE LOMBARDIA
42	CABERNET FRANC N.	CABERNET	REGIONE LOMBARDIA
43	CABERNET SAUVIGNON N.	CABERNET	REGIONE LOMBARDIA
336	CARMENERE N.	CABERNET, CABERNET NOSTRANO, CABERNET ITALIANO	REGIONE LOMBARDIA
298	CHARDONNAY B.		REGIONE LOMBARDIA
69	CORTESE B.	BIANCA FERNANDA	REGIONE LOMBARDIA
70	CORVINA N.	CRUINA	REGIONE LOMBARDIA
71	CROATINA N.	BONARDA (esclusivamente per VQPRD" Oltrepo Pavese")	REGIONE LOMBARDIA
73	DOLCETTO N.	ORMEASCO	REGIONE LOMBARDIA
78	ERBALUCE B.		REGIONE LOMBARDIA
84	FORTANA N.	UVA D'ORO	REGIONE LOMBARDIA
86	FRANCONIA N.		REGIONE LOMBARDIA
88	FREISA N.		REGIONE LOMBARDIA
92	GARGANEGA B.	GARGANEGO	REGIONE LOMBARDIA
474	GRAPPELLO RUBERTI N.		REGIONE LOMBARDIA
102	GROPPELLO DI MOCASINA N.		REGIONE LOMBARDIA
103	GROPPELLO DI S. STEFANO N.		REGIONE LOMBARDIA
104	GROPPELLO GENTILE N.	GROPPELLO	REGIONE LOMBARDIA
299	INCROCIO MANZONI 6.0.13 B.		REGIONE LOMBARDIA
110	INCROCIO TERZI N.1 N.		REGIONE LOMBARDIA

277	INVERNENGA B.		REGIONE LOMBARDIA
305	KERNER B.		REGIONE LOMBARDIA
112	LAGREIN N.		REGIONE LOMBARDIA
115	LAMBRUSCO DI SORBARA N.		REGIONE LOMBARDIA
116	LAMBRUSCO GRASPAROSSA N.	LAMBRUSCO, GRAPPELLO GRASPAROSSA	REGIONE LOMBARDIA
117	LAMBRUSCO MAESTRI N.	LAMBRUSCO, GRAPPELLO MAESTRI	REGIONE LOMBARDIA
118	LAMBRUSCO MARANI N.	LAMBRUSCO	REGIONE LOMBARDIA
120	LAMBRUSCO SALAMINO N.	LAMBRUSCO	REGIONE LOMBARDIA
121	LAMBRUSCO VIADANESE N.		REGIONE LOMBARDIA
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B.	MALVASIA	REGIONE LOMBARDIA
279	MALVASIA DI CANDIA AROMATICA B		REGIONE LOMBARDIA
144	MARZEMINO N.	BERZEMINO, BERZAMINO	REGIONE LOMBARDIA
852	MERERA N.		REGIONE LOMBARDIA
146	MERLOT N.		REGIONE LOMBARDIA
302	MEUNIER N.		REGIONE LOMBARDIA
148	MOLINARA N.		REGIONE LOMBARDIA
150	MONTEPULCIANO N.		REGIONE LOMBARDIA
153	MOSCATO BIANCO B.	MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE	REGIONE LOMBARDIA
308	MOSCATO DI SCANZO N.		REGIONE LOMBARDIA
154	MOSCATO GIALLO B.	MOSCATO, MOSCATELLO, MOSCATELLONE	REGIONE LOMBARDIA
156	MOSCATO ROSA RS	MOSCATO DELLE ROSE	REGIONE LOMBARDIA
158	MULLER THURGAU B.		REGIONE LOMBARDIA
160	NEBBIOLO N.	SPANNA, CHIAVENNASCA	REGIONE LOMBARDIA
161	NEGRARA N.		REGIONE LOMBARDIA
335	PETIT VERDOT N:		REGIONE LOMBARDIA
191	PIGNOLA N.		REGIONE LOMBARDIA
193	PINOT BIANCO B.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA
194	PINOT GRIGIO G.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA
195	PINOT NERO N.	PINOT	REGIONE LOMBARDIA

204	RABOSO VERONESE N.		REGIONE LOMBARDIA
301	REBO N.		REGIONE LOMBARDIA
210	RIESLING B.		REGIONE LOMBARDIA
209	RIESLING ITALICO B.	RIESLING	REGIONE LOMBARDIA
212	RONDINELLA N.		REGIONE LOMBARDIA
215	ROSSOLA NERA N.	ROSSOLA	REGIONE LOMBARDIA
218	SANGIOVESE N.	SANGIOVETO	REGIONE LOMBARDIA
221	SAUVIGNON B.		REGIONE LOMBARDIA
222	SCHIAVA GENTILE N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
223	SCHIAVA GRIGIA N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
289	SCHIAVA GROSSA N.	SCHIAVA	REGIONE LOMBARDIA
224	SCHIAVA N.		REGIONE LOMBARDIA
231	SYRAH N.	SHIRAZ	REGIONE LOMBARDIA
232	TEROLDEGO N.		REGIONE LOMBARDIA
234	TIMORASSO B.		REGIONE LOMBARDIA
235	TOCAI FRIULANO B.	TUCHÌ	REGIONE LOMBARDIA
238	TRAMINER AROMATICO Rs.		REGIONE LOMBARDIA
239	TREBBIANO DI SOAVE B.	TURBIANA, TREBBIANO DI LUGANA	REGIONE LOMBARDIA
240	TREBBIANO GIALLO B.		REGIONE LOMBARDIA
242	TREBBIANO ROMAGNOLO B.		REGIONE LOMBARDIA
244	TREBBIANO TOSCANO B.		REGIONE LOMBARDIA
248	UVA RARA N.		REGIONE LOMBARDIA
250	VELTLINER B.		REGIONE LOMBARDIA
251	VERDEA B.	COLOMBANA BIANCA	REGIONE LOMBARDIA
337	VERDESE B.		REGIONE LOMBARDIA
264	VESPOLINA N.	UGHETTA	REGIONE LOMBARDIA
418	ERBAMAT B		PROVINCIA DI BRESCIA
422	MAIOLINA N.		PROVINCIA DI BRESCIA
433	SERBINA N.		PROVINCIA DI BRESCIA
441	MORNASCA N		PROVINCIA DI PAVIA

VARIETA' IN OSSERVAZIONE			
codice nazionale	**varietà**	**sinonimi**	**unità amministrativa**
465	Cabernet carbon N. (*)		REGIONE LOMBARDIA
466	Cabernet Cortis N. (*)		REGIONE LOMBARDIA
468	Helios B. (*)		REGIONE LOMBARDIA
469	Johanniter B. (*)		REGIONE LOMBARDIA
470	Prior N. (*)		REGIONE LOMBARDIA
471	Solaris B. (*)		REGIONE LOMBARDIA
416	Bronner B. (*)		REGIONE LOMBARDIA

(*) ibridi interspecifici tra Vitis vinifera e altre specie americane od asiatiche possono essere utilizzate per la produzione di vini da tavola.

17A03096

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Bando reti di distribuzione elettriche PON IC 2014-2020

Con estratto del decreto 20 marzo 2017, concernente il Bando reti di distribuzione elettriche PON IC 2014-2020:

Sezione 1 - Finalità, ambito di applicazione e risorse disponibili: Al fine di consentire l'incremento diretto della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili, il decreto disciplina agevolazioni in favore di progetti di investimento sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La concessione delle agevolazioni di cui al decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

Per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto le risorse disponibili ammontano complessivamente a euro 80.000.000,00 a valere sull'asse IV, azione 4.3.1 del PON «Imprese e Competitività» 2014-2020 FESR.

Sezione 2 - Soggetti beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto i concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica nelle aree interessate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm.ii.

Sezione 3 - Progetti ammissibili: Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che prevedono la realizzazione di interventi di costruzione, adeguamento, efficientamento e potenziamento di infrastrutture elettriche per la distribuzione (smart grid) finalizzati ad incrementare direttamente la quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita da fonti rinnovabili.

L'ammontare dell'agevolazione concedibile a ciascuna impresa, per ciascun progetto, non può essere inferiore a euro 1.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00.

Sezione 4 - Agevolazioni concedibili: Le agevolazioni di cui al bando sono concesse nella forma della sovvenzione diretta, nei limiti dell'intensità massima stabilita dall'art. 48 del regolamento GBER, fino al 100% dei costi di investimento ammessi.

Sezione 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione: La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata all'art. 8, comma 1, del bando devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dal 15 giugno 2017 al 30 giugno 2017, pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

17A03089

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-106) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.